


GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 12 gennaio 2008

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

REGIONI

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (di colore rosso) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (numero 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2007, n. 20.

Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri Pag. 5

LEGGE REGIONALE 6 novembre 2007, n. 21.

Norme in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti Pag. 5

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2007, n. 22.

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e disposizioni finanziarie Pag. 6

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2007, n. 23.

Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata Pag. 6

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2007, n. 24.

Tutela dei funghi epigei spontanei Pag. 9

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2007, n. 29.

Riduzione addizionale regionale IRPEF Pag. 12

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2007, n. 28.

Interventi regionali in materia di internazionalizzazione delle produzioni liguri Pag. 13

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2007, n. 29.

Disposizioni per la tutela delle risorse idriche Pag. 15

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 giugno 2007, n. 0194/Pres.

Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2007, n. 033/Pres. Approvazione Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 giugno 2007, n. 0195/Pres.

Modifiche al «Regolamento per la promozione di progetti contro le molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro e per l'accertamento dei centri di sostegno e di aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, denominati "Punti di ascolto"», emanato con decreto del Presidente della Regione 10 novembre 2006, n. 0347/Pres. Approvazione..... Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 giugno 2007, n. 0198/Pres.

Regolamento per la concessione di finanziamenti ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (interventi in materia di professioni), come sostituito dall'art. 6, comma 9, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005) per l'aggiornamento professionale da parte dei professionisti. Approvazione e modifiche Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 giugno 2007, n. 0199/Pres.

Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti atti a consentire l'acquisizione della certificazione di qualità delle procedure e delle prestazioni da parte dei professionisti ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004 (interventi in materia di professioni). Approvazione modifiche..... Pag. 23

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 31 luglio 2007, n. 9.

Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di agriturismo e turismo rurale), relative all'agriturismo Pag. 25

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2007, n. 20.

Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri.*(Pubblicata nel suppl. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 44 del 2 novembre 2007)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Oggetto e finalità*

1. La presente legge disciplina la cremazione, la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, l'affidamento delle medesime e la loro dispersione nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione, dalla normativa statale e secondo le modalità stabilite dalla medesima.

2. La Regione intende valorizzare la scelta della cremazione nel rispetto della dignità di ogni persona, la sua libertà di scelta, le sue convinzioni religiose e culturali, il suo diritto a una corretta e adeguata informazione.

3. La Regione garantisce, attraverso una adeguata formazione, la professionalità del personale addetto ai crematori ed agli spazi per il commiato.

Art. 2.*Conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri*

1. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione.

2. La cremazione e la conservazione delle ceneri nei cimiteri sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).

3. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

4. Nelle aree avute in concessione nei cimiteri, ai sensi degli articoli 90 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, i privati e gli enti possono provvedere anche all'inumazione di urne cinerarie a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili.

5. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

6. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

7. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;

b) dall'esecutore testamentario;

c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;

d) dal tutore di minore o interdetto;

e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune.

8. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

9. Nell'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione, nonché nel verbale di consegna dell'urna cineraria di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, deve risultare quanto previsto dai commi 5, 6, 7 e 8.

10. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

11. Le autorizzazioni alla cremazione, al trasporto, all'inumazione o alla tumulazione dei resti mortali, sono rilasciate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179).

Art. 3.*Modalità di conservazione delle urne affidate ai familiari*

1. L'urna contenente le ceneri, affidata secondo le modalità di cui all'art. 2, deve essere consegnata sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione.

2. L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione.

3. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione.

4. L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.

5. Se chi ha in consegna l'urna intende, per qualsiasi motivo, rinunciare, è tenuto a conferirla, per la conservazione, nel cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

6. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

Art. 4.

Luoghi di dispersione delle ceneri

1. Nel rispetto dei principi e delle tipologie dei luoghi di dispersione delle ceneri previsti dalla legge n. 130/2001, la dispersione delle ceneri è autorizzata in natura nei seguenti luoghi:

a) aree pubbliche, secondo la disciplina prevista dai comuni ai sensi dell'art. 6, comma 2;

b) aree private, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;

c) aree delimitate all'interno dei cimiteri che, se previsto dalla normativa comunale, possono anche assumere la funzione di cinerario comune ai sensi dell'art. 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

2. La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi:

a) in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;

b) nei laghi; ad oltre cento metri dalla riva;

c) nei fiumi;

d) in mare;

e) in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;

f) negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.

3. La dispersione nei laghi, nei fiumi, in mare e in altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti.

4. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, n. 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

5. È fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.

6. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui al comma 7 dell'art. 2.

7. I soggetti di cui al comma 6 sono tenuti a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri.

8. Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.

9. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

Art. 5.

Piano regionale di coordinamento

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio, sulla base della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici relativi alla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale e d'intesa con i comuni interessati, il Piano regionale di coordinamento, che contiene linee guida per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni e loro forme associative, in applicazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, della legge n. 130/2001.

2. Il piano disciplina anche la creazione di cinerari comuni e di strutture per il commiato.

3. I crematori sono realizzati all'interno delle aree cimiteriali esistenti o di ampliamenti delle stesse e non è consentito l'utilizzo di crematori mobili.

Art. 6.

Funzioni comunali

1. Spetta ai comuni e loro forme associative, la realizzazione di crematori, nel rispetto delle linee guida previste dal Piano regionale di coordinamento di cui all'art. 5.

2. I comuni, in osservanza dell'art. 4 e sentiti anche gli altri enti pubblici competenti alla cura del territorio, disciplinano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di dispersione delle ceneri nel proprio ambito territoriale.

3. La violazione delle disposizioni comunali di cui al comma 2, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

4. I comuni e loro forme associative disciplinano le strutture per il commiato, ai sensi dell'art. 8.

Art. 7.

Senso comunitario della morte

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della legge n. 130/2001, è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto.

Art. 8.

Strutture per il commiato

1. I comuni e loro forme associative promuovono la realizzazione di strutture nell'ambito delle quali, su istanza del familiare del defunto, possono tenersi cerimonie per il commiato.

2. Tali strutture, che devono consentire l'accoglienza di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre, nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari, possono essere utilizzate anche per l'esposizione e la veglia dei cadaveri.

3. Le strutture per il commiato sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso, fermo restando l'obbligo previsto dalla normativa statale e regionale in capo alle strutture pubbliche e private che sono tenute a garantire il servizio di camera mortuaria al soggetto deceduto presso le medesime strutture, nel caso in cui i familiari non optino per la struttura del commiato.

4. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 2, le strutture devono essere in possesso di caratteristiche igienico-sanitarie previste per le camere mortuarie dalla normativa statale e regionale in materia, che si applica anche in relazione alle pratiche di rilevazione delle manifestazioni di vita.

Art. 9.

Informazione

1. La Regione, in cooperazione con le strutture sanitarie presenti sul territorio, i comuni e loro forme associative, promuove l'informazione sulle diverse pratiche funerarie.

Art. 10.

Formazione

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente, con propria deliberazione definisce i requisiti formativi ed i piani di formazione obbligatori per il personale dei crematori e dei cerimonieri degli spazi per il commiato.

Art. 11.

Cremazione in casi di indigenza

1. Il Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, nei casi di accertata indigenza del defunto può sostenere, ai sensi della normativa statale vigente, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dai relativi adempimenti cimiteriali.

Art. 12.

Tumulazione in località differenti dal cimitero

1. Nell'ambito delle competenze in materie di polizia mortuaria, conferite alle regioni ai sensi dell'art. 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e della tabella A, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 (Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, determina con propria deliberazione le modalità per il rilascio delle autorizzazioni concernenti l'individuazione di siti idonei a sede di tumulazione privilegiata, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

Art. 13.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge, dall'esercizio finanziario 2008, alla spesa corrente stimata in 30.000,00 euro, in termini di competenza, nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) 27991 (Sanità pubblica direzione titolo 1: spese correnti) del bilancio pluriennale 2007-2009, si provvede secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

Art. 14.

Norma abrogativa

1. La legge regionale 9 dicembre 2003, n. 33 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), è abrogata.

Art. 15.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione, sul *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 31 ottobre 2007

MERCEDES BRESSO

(Omissis)

07R0776

LEGGE REGIONALE 6 novembre 2007, n. 21.

Norme in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti.

(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 45 del 9 novembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Piemonte, ai sensi degli articoli 4, 9 e 11 dello Statuto, persegue la finalità di:

- a) indirizzare e guidare lo sviluppo sociale della Regione verso obiettivi di progresso civile e democratico;
- b) promuovere e tutelare il diritto alla salute delle persone e della comunità e organizzare gli strumenti più efficaci per tutelare la salute;
- c) tutelare, in particolare, l'infanzia, i minori, gli anziani e i diversamente abili e adoperarsi per una loro esistenza libera e dignitosa.

Art. 2.

Partecipazione e adesione a principi

1. La Regione, per le finalità di cui all'art. 1, si attiene ai deliberati delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e alle disposizioni della Repubblica italiana in materia di diritti umani, nonché alla Convenzione ONU sui diritti del bambino recepita dal Parlamento italiano con la legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 dicembre 1989).

Art. 3.

Consenso informato

1. Nella Regione il trattamento con sostanze psicotrope, e nello specifico farmaci psicostimolanti, antipsicotici, psicoanalettici, antidepressivi e ipnotici su bambini e adolescenti fino a 18 anni può essere praticato solo quando i genitori o tutori nominati esprimono un consenso scritto, libero, consapevole, attuale e manifesto.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale predispone un modulo per il consenso informato attraverso il quale il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta, lo psichiatra o il neuropsichiatra infantile interessato fornisce, in forma scritta e in modo dettagliato, oltre ai vantaggi presunti, esaurienti informazioni in ordine agli effetti collaterali del farmaco consigliato, ai possibili trattamenti alternativi ed alle modalità di somministrazione.

3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua strumenti e modalità per favorire l'accesso a terapie sia alternative sia integrative alla somministrazione delle sostanze psicotrope di cui al comma 1.

4. L'assenso del genitore o tutore nominato per il minore interessato è scritto ed allegato a ciascuna prescrizione del farmaco stesso.

Art. 4.

Divieto di somministrazione di test e questionari

1. È vietato, all'interno delle scuole dell'obbligo di ogni ordine e grado della Regione, somministrare test o questionari relativi allo stato psichico ed emozionale degli alunni se non finalizzati ad uso interno ed esclusivamente didattico.

2. Gli interventi di cui al comma 1, volti alla valutazione dello stato psichico del minore, possono avvenire esclusivamente all'interno di strutture sanitarie pubbliche sotto lo stretto controllo di operatori sanitari qualificati e previo obbligatorio consenso informato dell'avente potestà sul minore ai sensi della normativa vigente.

Art. 5.

Monitoraggio, sorveglianza e valutazione

1. Tutti i trattamenti di natura psicofarmacologica su minori sono corredati da dati analitici che permettono di avviare rigorosi studi clinici. I pazienti vengono sottoposti a verifiche e controlli sanitari generali e specialistici periodici al fine di valutare l'adeguatezza e correttezza terapeutica. A tal fine l'Assessorato regionale competente in materia di tutela della salute mette in atto procedure di valutazione e revisione periodica dei trattamenti psicofarmacologici su minori su scala regionale attraverso una Commissione i cui membri, nominati dalla Giunta regionale, includono rappresentanti delle associazioni di settore professionalmente qualificati.

Art. 6.

Clausola valutativa

1. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e con successiva periodicità biennale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta l'utilizzo delle sostanze psicotrope di cui all'art. 3 su bambini ed adolescenti, con particolare attenzione ai seguenti profili:

a) procedure di valutazione e revisione periodica dei trattamenti psicofarmacologici su minori attivate a livello regionale;

b) numero dei casi di trattamento psicofarmacologico riscontrati, suddivisi per tipologia di sostanza somministrata;

c) casistica dell'evoluzione delle singole patologie sottoposte a trattamento psicofarmacologico e degli eventuali effetti collaterali riscontrati;

d) numero, tipologia ed esito di test e questionari somministrati nelle strutture sanitarie di cui all'art. 4, comma 2;

e) analisi della divulgazione di terapie alternative alla somministrazione delle sostanze psicotrope di cui all'art. 3;

f) ricognizione degli eventuali inadempimenti alle prescrizioni legislative da parte delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 4, comma 1.

Art. 7.

Urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 6 novembre 2007

MERCEDES BRESSO

(Omissis)

07R0721

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2007, n. 22.

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e disposizioni finanziarie.

(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 49 del 7 dicembre 2007)

(Omissis)

08R0002

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2007, n. 23.

Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 50 del 13 dicembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Piemonte, in armonia con i principi costituzionali e dello Statuto ed in raccordo con gli interventi istituzionali dello Stato in materia di ordine e sicurezza pubblica, realizza, anche attraverso attività promozionali e di sostegno, politiche locali per la sicurezza integrata delle città e del territorio regionale e per lo sviluppo di una diffusa cultura e pratica della legalità, tese a contrastare i fenomeni che generano i sentimenti di insicurezza della popolazione e tese ad aumentare la sicurezza reale.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge per «politiche regionali in materia di sicurezza integrata» si intendono le azioni dei soggetti pubblici, privati e dell'associazionismo, operanti in campo sociale, in materia di sicurezza urbana e della persona per la riduzione e prevenzione dei fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa, integrate e coordinate con le azioni degli enti istituzionali in materia di contrasto alla criminalità.

Art. 3.

Compiti e funzioni dei soggetti istituzionali

1. La Regione, attraverso la collaborazione permanente, nonché la conclusione di accordi e intese, nell'ambito delle rispettive competenze, con lo Stato, gli enti locali ed i soggetti pubblici, privati e dell'associazionismo, operanti in campo sociale, persegue la realizzazione di politiche locali per la sicurezza integrata delle città e del territorio regionale.

2. La Regione istituisce la Conferenza regionale sulla sicurezza integrata di cui all'art. 7, quale sede di confronto e di valutazione in materia di politiche locali per la sicurezza integrata e di verifica dello stato di attuazione delle intese e degli accordi di cui al comma 1.

3. La Regione definisce gli indirizzi, le linee programmatiche di intervento e le azioni prioritarie in materia di politiche locali per la sicurezza integrata, secondo le modalità di cui agli articoli 8 e 9.

4. La Regione coordina, promuove e sostiene gli interventi in materia di politiche locali per la sicurezza integrata secondo le modalità di cui agli articoli 9 e 11.

5. La Regione attua progetti sperimentali a regia regionale o in collaborazione con i soggetti di cui al comma 1 per la verifica della efficacia dei modelli di intervento innovativi in materia di sicurezza integrata.

6. La Regione realizza attività di ricerca, di documentazione, comunicazione e informazione.

7. La Regione promuove iniziative tese a favorire la formazione e l'aggiornamento di specifiche professionalità nel campo della mediazione culturale e dei conflitti sociali.

8. La Regione indirizza la sua azione ad un utilizzo coordinato delle risorse finanziarie regionali, integrato con quelle statali e dell'Unione europea.

9. Gli enti locali promuovono, progettano e realizzano i patti locali per la sicurezza integrata di cui agli articoli 9 e 11.

Art. 4.

Assistenza ed aiuto alle vittime dei reati

1. La Regione promuove e sostiene gli interventi di assistenza e aiuto alle vittime dei reati, gli enti locali ed i consorzi dei servizi sociali li progettano e realizzano mediante l'attivazione di servizi che consistono:

a) nell'informazione sugli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento;

b) nell'assistenza psicologica, cura e aiuto alle vittime, con particolare riferimento alle persone anziane, ai soggetti diversamente abili, ai minori di età, alle donne e alle vittime di violenze e reati gravi, di violenze e reati di tipo sessuale e di discriminazione razziale;

c) nella tutela delle donne, sole o con minori, indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro cittadinanza, che vivono in situazioni di disagio o difficoltà, che subiscono violenza o minaccia di violenza, in tutte le sue forme, fuori o dentro la famiglia, anche mediante i centri antiviolenza a favore delle donne e dei minori inseriti tra gli strumenti di programmazione territoriale previsti dalla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento);

d) nell'assistenza all'accesso ai servizi sociali e territoriali necessari per ridurre il danno subito ed alla collaborazione per lo svolgimento delle connesse attività amministrative.

2. Gli interventi di assistenza e di aiuto alle vittime dei reati sono promossi in coerenza con l'art. 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128 (Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini).

Art. 5.

Priorità ed indirizzi per il sistema integrato di sicurezza

1. Gli interventi regionali privilegiano:

a) le azioni integrate di natura preventiva di contenimento della ampiezza e della gravità dei fenomeni di illegalità e di criminalità diffusa;

b) le pratiche di mediazione dei conflitti sociali e di riduzione del danno riconducibili alle competenze istituzionali della polizia locale;

c) l'educazione alla convivenza ed alla coesione sociale, nel rispetto del principio di legalità;

d) gli interventi di assistenza e aiuto alle vittime dei reati, di cui all'art. 4.

2. Gli interventi regionali di cui alla presente legge si coordinano con gli altri interventi, che la Regione svolge in materie di propria competenza ed in particolare:

a) prevenzione, contrasto e riduzione delle cause del disagio e dell'emarginazione sociale e promozione di politiche di inclusione sociale;

b) polizia amministrativa locale;

c) riqualificazione urbana e politiche abitative;

d) sicurezza infrastrutturale viaria;

e) sicurezza e valorizzazione dei beni ambientali;

f) sicurezza e regolarità del lavoro e sul lavoro;

g) protezione civile.

Art. 6.

Struttura regionale di coordinamento tecnico

1. Presso il Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale è istituita una struttura di coordinamento tecnico di cui, sentita la competente Commissione consiliare, con successivo provvedimento vengono individuate la composizione e l'organizzazione, tenendo conto delle specifiche professionalità necessarie per l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite, in conformità alla normativa regionale in materia di organizzazione degli uffici.

2. La struttura opera a supporto della Conferenza regionale sulla sicurezza integrata di cui all'art. 7 e si raccorda con gli organismi di concertazione e consultazione tra la Regione ed il sistema delle autonomie locali.

3. La struttura, qualora necessiti di professionalità che non possono essere attinte nei ruoli regionali, può avvalersi di collaboratori tecnico-operativi e di esperti esterni all'ente i cui contratti non possono avere durata superiore ai tre mesi successivi allo scadere della legislatura.

4. La struttura:

a) fornisce supporto e consulenza tecnica nei confronti degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati operanti nel campo della sicurezza integrata;

b) garantisce il raccordo dei progetti e delle attività delle strutture regionali competenti nelle materie connesse;

c) ha competenza a gestire la progettazione delle iniziative di rilievo regionale e delle procedure concorsuali afferenti alla presente legge;

d) si avvale delle fonti statistiche e documentali più aggiornate in materia di sicurezza.

Art. 7.

Conferenza regionale sulla sicurezza integrata

1. Almeno una volta all'anno viene convocata dal Presidente della Giunta regionale la Conferenza regionale sulla sicurezza integrata composta dal Presidente della Regione che la presiede, dall'Assessore regionale delegato alla materia, dai Presidenti delle province o Assessori da loro delegati, dai Sindaci dei comuni capoluoghi di provincia, o Assessori da loro delegati, accompagnati dai Comandanti del Corpo di Polizia municipale, dal Presidente dell'assemblea dei Presidenti di circoscrizione delle città capoluogo e da un rappresentante designato rispettivamente dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEN), Lega delle autonomie locali, Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia (ANPCI).

2. Il Presidente della Giunta regionale invita alla Conferenza le autorità provinciali di pubblica sicurezza, il Comandante regionale e i Comandanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza.

3. Alla Conferenza possono essere invitati altri soggetti pubblici o privati anche associativi, interessati ai singoli oggetti in discussione.

4. La Conferenza è sede di confronto e di valutazione delle politiche locali in materia di sicurezza integrata ed è sede di verifica dello stato di attuazione delle intese in materia di sicurezza integrata.

5. La partecipazione alle sedute è a titolo gratuito.

Art. 8.

Rapporti con il Consiglio regionale

1. Sulla base delle valutazioni emerse in sede di Conferenza regionale sulla sicurezza integrata, e delle analisi della struttura regionale di cui all'art. 6, la Giunta regionale elabora e propone al Consiglio regionale le linee programmatiche di intervento e le azioni prioritarie.

2. Il Consiglio regionale determina con proprio atto deliberativo gli indirizzi relativi alla presente legge, con una programmazione triennale degli interventi regionali per lo sviluppo del sistema di sicurezza integrata da sottoporre al parere del Consiglio delle autonomie locali di cui alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 «Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali»).

3. Il Presidente della Giunta regionale relaziona una volta all'anno al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della presente legge, nonché sulla validità e sull'efficacia degli interventi attuati in esecuzione della stessa.

Art. 9.

Patti locali per la sicurezza integrata

1. La Regione riconosce le competenze proprie specifiche degli enti locali e dei soggetti pubblici, privati e dell'associazionismo, operanti in campo sociale, in materia di sicurezza integrata, ne coordina gli interventi e promuove e sostiene accordi di partenariato con gli stessi soggetti.

2. Gli accordi di partenariato stipulati per la promozione e la realizzazione di politiche di sicurezza integrata in ambito locale, sono denominati patti locali per la sicurezza integrata.

3. Gli interventi volti a realizzare patti locali per la sicurezza integrata riguardano in particolare le azioni sottoelencate e devono prevedere almeno tre delle tipologie indicate:

a) la riqualificazione e la rivitalizzazione urbanistica di parti del territorio con interventi finalizzati alla dissuasione delle manifestazioni di microcriminalità diffusa anche con la dotazione di impianti tecnologici per rendere più sicuri i luoghi, gli esercizi pubblici, artigianali e commerciali;

b) il rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei soggetti a rischio, con particolare attenzione al controllo dei processi che favoriscono l'esposizione ad attività criminose;

c) la tutela delle piccole e medie imprese artigianali, commerciali e turistiche particolarmente a rischio criminalità, tramite associazioni di categoria, consorzi e associazioni di imprenditori turistici, di produttori o di commercianti;

d) il rafforzamento della vigilanza e della presenza sul territorio degli operatori addetti alla prevenzione sociale e alla sicurezza, al fine di assicurare l'intervento tempestivo dei servizi di competenza degli enti locali con attenzione ai piccoli comuni;

e) la predisposizione di strumenti che rendano praticabili le sanzioni alternative alla pena detentiva quali i lavori socialmente utili o comunque attività riparatorie nei confronti della collettività nell'ambito di misure alternative alla detenzione;

f) lo sviluppo dell'attività di mediazione e di prevenzione dei conflitti sociali e culturali;

g) l'assistenza e l'aiuto alle vittime dei reati;

h) le politiche di sicurezza di genere e di tutela dell'infanzia e degli anziani;

i) iniziative nelle scuole tese alla promozione di momenti didattici ed educativi, finalizzati all'apprendimento della legislazione relativa agli obblighi, ai diritti e ai doveri dei cittadini nonché all'educazione alla cittadinanza;

l) l'opera di informazione, che gli enti locali anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati, pongono in essere presso le diverse comunità immigrate in Piemonte, riguardo alla conoscenza delle norme del nostro ordinamento giuridico.

4. Il patto locale di sicurezza integrata prevede:

a) l'analisi delle problematiche concernenti la sicurezza delle comunità interessate, assicurandone la massima partecipazione;

b) gli obiettivi da perseguire ed il programma degli interventi da realizzare, nell'ambito dell'attuazione degli accordi.

5. I patti locali per la sicurezza integrata di cui al comma 2, operano in ambito provinciale o sub provinciale omogeneo sulla base dei principi di integrazione e coordinamento.

Art. 10.

Norme in materia di polizia locale

1. Gli operatori di polizia locale che espletano funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono essere dotati di presidi tattici, di limitato impatto visivo, ai fini della prevenzione e della tutela della propria incolumità personale.

2. L'individuazione di tali presidi difensivi, distanziatori e di auto-soccorso, nonché le modalità di impiego, sono materie di specifico regolamento regionale, da emanarsi entro sessanta giorni a cura della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

3. La Regione, verificata la fattibilità, sentito il CAL, promuove l'istituzione di un numero unico attraverso il quale chiunque possa attivare il comando di polizia locale più vicino al luogo della richiesta di intervento.

Art. 11.

Interventi finanziari

1. La legge finanziaria regionale definisce annualmente le risorse destinate a finanziare le politiche e le azioni per la sicurezza integrata in coerenza con gli indirizzi programmatici deliberati dal Consiglio regionale.

2. I finanziamenti possono riguardare interventi di rilievo locale e regionale.

3. Con successive deliberazioni la Giunta regionale approva e pubblicizza le modalità ed i criteri di finanziamento degli interventi, informata la commissione consiliare competente, a cui la struttura prevista all'art. 6 dà attuazione, in relazione alle diverse tipologie di cui al comma 4.

4. La Giunta regionale, nel rispetto degli indirizzi programmatici di cui al comma 1, può:

a) finanziare patti locali per la sicurezza integrata;

b) finanziare progetti integrati per la sicurezza, in seguito a procedure concorsuali, che possono interessare anche tutto il territorio regionale;

c) realizzare un intervento direttamente o nell'ambito di un accordo di partenariato con i soggetti di cui all'art. 3, comma 1.

Art. 12.

Istituzione di un Fondo di solidarietà per gli appartenenti alle Forze armate, alle Forze dell'ordine, ai Vigili del fuoco e alle Forze di polizia locale piemontesi deceduti a seguito di servizio e per i civili piemontesi periti a causa di atti terroristici

1. È istituito un Fondo di solidarietà per gli appartenenti, di ogni ordine e grado, alle Forze armate, alle Forze dell'ordine, ai Vigili del fuoco, alle Forze di polizia locale e per i decorati con medaglia d'oro, d'argento e di bronzo al valor civile e militare, nati o residenti nel territorio piemontese, che sono deceduti o hanno subito un'invaldità permanente pari o superiore all'ottanta per cento delle capacità psichiche e fisico-motorie per accertate cause di servizio, ordinario o straordinario.

2. Il Fondo di solidarietà di cui al comma 1 è istituito altresì a favore dei civili, nati nel territorio piemontese o residenti nei comuni del Piemonte, deceduti o resi invalidi a causa di atti terroristici, compiuti sul territorio italiano o all'estero.

3. Il Fondo di cui al comma 1 interviene anche a favore dei minori, nati nel territorio piemontese o residenti nei comuni del Piemonte, figli di vittime civili decedute o rese invalide nel tentativo di fronteggiare la commissione di reati perpetrati sul territorio italiano o all'estero.

4. Le modalità di gestione del Fondo di solidarietà di cui al comma 1 sono definite, sentita la commissione consiliare competente, con apposita deliberazione approvata dalla Giunta regionale.

Art. 13.

Disposizioni finali

1. L'applicazione del Fondo di cui all'art. 12 riguarda gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Art. 14.

Abrogazione di norme

1. La legge regionale 23 marzo 2004, n. 6 (Politiche regionali integrate in materia di sicurezza) è abrogata.

Art. 15.

Disposizioni finanziarie

1. Alla spesa di cui agli articoli 11 e 12 e alle spese necessarie al pagamento di collaborazioni e consulenze esterne nei limiti previsti dall'art. 6, comma 3, nella misura di 3 milioni di euro, in termini di competenza e di cassa, stanziata nell'ambito della Unità previsionale di base (UPB) SA01001 (Gabinetto presidenza Giunta regionale segreteria struttura S1 titolo I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 si fa fronte con le risorse finanziarie iscritte nell'ambito della UPB DA09011 (Bilanci e finanze Bilanci titolo I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, unità che presenta la necessaria capienza.

2. Le spese di cui all'art. 6, comma 3, non possono comunque superare i 300 mila euro annui.

3. Alla spesa di cui all'art. 11, nella misura di 2 milioni di euro, in termini di competenza e di cassa, stanziata nell'ambito della UPB SA01002 (Gabinetto presidenza Giunta regionale segreteria struttura S1 titolo II spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 si fa fronte con le risorse finanziarie iscritte nell'ambito della UPB DA09012 (Bilanci e finanze Bilanci titolo II spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, unità che presenta la necessaria capienza.

4. Agli oneri di cui ai commi 1 e 3 quantificati per il biennio 2008-2009 in 5 milioni di euro annui, in termini di competenza, ripartiti in 3 milioni di euro per le spese correnti e 2 milioni di euro per le spese in conto capitale, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

Art. 16.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 10 dicembre 2007

MERCEDES BRESSO

(Omissis)

08R0003

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2007, n. 24.

Tutela dei funghi epigei spontanei.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 51 del 20 dicembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

RACCOLTA DEI FUNGHI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Piemonte in attuazione dei principi fondamentali della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) e del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) disciplina la tutela e la raccolta dei funghi epigei spontanei, nel rispetto degli ecosistemi esistenti.

Art. 2.

Raccolta dei funghi epigei spontanei

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita per la quantità giornaliera ed individuale di tre chilogrammi complessivi.

2. È vietata la raccolta di esemplari di *Amanita cesarea* allo stato di ovolo chiuso.

3. La raccolta dei funghi spontanei avviene cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, procedendo in luogo ad una sommaria pulizia dei funghi raccolti.

4. I funghi raccolti sono riposti e trasportati, nella quantità prevista al comma 1, in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.

5. È vietato usare nella raccolta di funghi epigei spontanei l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del suolo, il micelio fungino e l'apparato radicale.

6. Sono vietati la distruzione o il danneggiamento volontario dei carpori di qualsiasi specie di fungo epigeo spontaneo, anche non commestibile o velenoso.

7. La raccolta dei funghi epigei è vietata:

a) nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti, salvo che ai soggetti di cui all'art. 4;

b) nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai soggetti di cui all'art. 4;

c) nelle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale vigente, salvo diversa disposizione della normativa relativa all'area protetta interessata è previo il possesso della autorizzazione di cui all'art. 3;

d) nelle aree specificamente interdette per motivi selvicolturali e in quelle di particolare pregio naturalistico e scientifico, qualora individuate dalla Regione o dagli enti locali;

e) dal tramonto alla levata del sole;

f) nei terreni sui quali sia vietato l'accesso ai sensi dell'art. 841 del codice civile.

8. La provincia, anche su richiesta delle associazioni culturali e, in particolare, delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale, e sentito il parere degli altri enti locali competenti per territorio, può vietare la raccolta, per periodi limitati, di una o più specie di funghi epigei spontanei.

9. La provincia, su parere della comunità montana, della comunità collinare e dei comuni interessati e sentite le associazioni culturali ed in particolare le associazioni micologiche, su richiesta dei soggetti di cui agli articoli 4 e 5, può autorizzare la costituzione di aree delimitate, anche ai sensi dell'art. 841 del codice civile, da apposite tabelle poste in loco a spese del richiedente, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici in deroga ai quantitativi fissati dal comma 1.

10. Nelle aree di cui al comma 9 restano valide le disposizioni dell'art. 3.

Art. 3.

Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei di cui all'art. 2 è consentita previa autorizzazione avente validità sul territorio regionale, salvo diversa disposizione della normativa vigente nelle aree protette regionali e nei siti costituenti la Rete Natura 2000 di cui all'art. 3 della direttiva del Consiglio n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

2. La Regione delega al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 le comunità montane e le comunità collinari, nonché i comuni non facenti parte di tali comunità che si sono avvalsi dei disposti di cui all'art. 22 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale), in modo continuativo, nei tre anni precedenti la pubblicazione della presente legge.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è personale e revocabile nei casi previsti dalla presente legge ed è sostituita dalla ricevuta del versamento di una somma stabilita con cadenza triennale con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente. La ricevuta di versamento costituisce denuncia di inizio attività in forza dell'indicazione della causale del versamento, delle generalità, del luogo e della data di nascita, nonché della residenza del raccoglitore. Ai fini della validità dell'autorizzazione per più anni solari, è ammesso il pagamento in un'unica soluzione di una somma pari a un massimo di tre annualità. La ricevuta del versamento, accompagnata da idoneo documento di identità, è esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza.

4. Gli enti delegati al rilascio dell'autorizzazione introitano direttamente le risorse finanziarie derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 3. Le somme introitate sono utilizzate per la tutela e la salvaguardia del territorio e, in particolare, sono destinate alle seguenti finalità:

a) alla sistemazione e manutenzione delle aree boscate e alla segnalazione della loro sentieristica pedonale;

b) agli interventi necessari alla cura e alla buona tenuta del fondo effettuati dai proprietari, dai possessori o dai conduttori di fondi boschivi;

c) alla promozione e realizzazione di iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto delle specie fungine;

d) all'espletamento delle attività dei cittadini che si rendono disponibili ad assolvere le funzioni di guardia ecologica volontaria, concordate con la provincia competente per territorio;

e) alla gestione amministrativa della presente legge.

5. Le disposizioni del comma 4, lettere a) e b), non si applicano alle aree delimitate, anche ai sensi dell'art. 841 del codice civile, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici e ai castagneti da frutto in attuazione di coltivazione.

6. Fatta salva l'applicazione dei disposti di cui ai commi 1 e 3, gli enti delegati al rilascio dell'autorizzazione stabiliscono le modalità di riscossione delle risorse finanziarie derivanti dall'applicazione del presente articolo e i limiti per l'esercizio della raccolta dei funghi epigei spontanei di cui all'art. 2 sul territorio di propria competenza.

Art. 4.

Deroghe per i proprietari dei fondi

1. Il proprietario, l'usufruttuario, l'avente titolo giuridico e il coltivatore del fondo, nonché i loro parenti e affini di primo grado, nelle attività di raccolta di funghi epigei spontanei sul fondo stesso, non sono tenuti al rispetto dei limiti quantitativi di cui all'art. 2, comma 1, e al possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 3.

Art. 5.

Autorizzazioni in deroga

1. Se non ne deriva grave compromissione per l'equilibrio naturale o ambientale e previo il possesso e la presentazione della autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, valida per l'anno di richiesta, la provincia può rilasciare, a titolo oneroso, l'autorizzazione alla raccolta di funghi epigei spontanei in quantitativi superiori a quelli consentiti dall'art. 2, comma 1, qualora costituisca fonte di lavoro stagionale o di reddito, ai cittadini residenti che siano:

a) coltivatori diretti o imprenditori agricoli, a qualunque titolo;

b) gestori in proprio dell'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive;

c) soci di cooperative agricolo-forestali.

2. La provincia può delegare le comunità montane, le comunità collinari e i comuni non appartenenti a tali comunità al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1.

3. Le autorizzazioni alla raccolta hanno validità relativa alla stagione di raccolta in corso e indicano i quantitativi massimi giornalieri autorizzati.

4. La provincia, sentite le comunità montane, le comunità collinari e i comuni non appartenenti a tali comunità, con proprio regolamento stabilisce, in merito all'autorizzazione di cui al comma 1:

a) le modalità di rilascio, rinnovo e revoca;

b) il costo e le modalità di riscossione e riparto annuale delle somme introitate.

Art. 6.

Raccolta per fini scientifici e didattici

1. La provincia può autorizzare alla raccolta e alla detenzione di funghi epigei spontanei e per periodi non superiori ad un anno, a titolo gratuito e per fini didattici, scientifici, espositivi e di prevenzione sanitaria, gli istituti universitari, i musei naturalistici pubblici, gli enti pubblici di tutela sanitaria e di ricerca scientifica e le associazioni naturalistiche e micologiche che ne facciano richiesta per i propri dipendenti, studenti o associati e per gli scopi suddetti.

2. La richiesta di autorizzazione specifica lo scopo e le modalità della raccolta, i dati relativi alle persone per le quali si chiede l'autorizzazione, la durata e la delimitazione dell'area.

3. La provincia può rilasciare autorizzazioni collettive gratuite in occasione di giornate di studio, convegni, seminari per la zona e la durata dello svolgimento della manifestazione.

4. Se l'attività di raccolta di cui ai commi 1, 2 e 3 avviene nelle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale vigente, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere vincolante del relativo ente di gestione.

5. La provincia emette i provvedimenti autorizzativi e ne trasmette copia alla Regione e ai titolari delle autorizzazioni, che sono tenuti a esibirla, su richiesta, al personale addetto alla vigilanza ai sensi dell'art. 9, unitamente a un idoneo documento d'identità.

Art. 7.

Controlli sanitari

1. Le aziende sanitarie locali, attraverso gli ispettorati micologici, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995, assicurano il controllo sanitario dei funghi epigei spontanei destinati al consumo.

2. I funghi destinati alla vendita e alla somministrazione sono sottoposti al controllo sanitario obbligatorio. L'ispettore micologo preposto al controllo, se riscontra una raccolta non corretta, oppure una carenza delle caratteristiche morfologiche che non consentono la sicura determinazione della specie, tali da far sospettare la tossicità dei funghi, provvede alla loro immediata distruzione. Sono altresì destinati alla distruzione tutti i funghi riscontrati in stato di alterazione dovuta sia a cattiva conservazione che a invasione di parassiti.

3. I soggetti autorizzati alla raccolta, ai sensi dell'art. 3, comma 1, possono sottoporre al controllo sanitario, presso gli ispettorati micologici, i funghi raccolti, ai fini dell'accertamento sanitario.

Art. 8.

Divulgazione e contributi

1. La Regione, nell'ambito di una politica rivolta alla salvaguardia del bosco e dei suoi prodotti e alla tutela dell'ambiente, promuove utili iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto della flora fungina.

2. La provincia, nell'ambito dei piani annuali di realizzazione delle attività di formazione e orientamento professionale, prevede appositi corsi per il personale preposto alla vigilanza di cui all'art. 9.

3. La Giunta regionale concede contributi, sulla base di rendiconto di spesa, ad enti o associazioni per l'allestimento o la realizzazione di mostre, stand ed iniziative pubbliche rivolte alla valorizzazione ed alla pubblicizzazione della conoscenza dei funghi epigei spontanei.

4. I contributi sono assegnati ad enti ed associazioni legalmente costituite in base alla rilevanza delle manifestazioni.

5. La Regione può attivare dei programmi di manutenzione e di pulizia dei castagneti in attualità di coltura attraverso contributi finalizzati a tale scopo. Possono essere destinatari di tali contributi i conduttori dei fondi, con modalità ed entità stabilite dalla Giunta regionale mediante apposito regolamento.

Capo II

VIGILANZA, SANZIONI E PROCEDURA AMMINISTRATIVA

Art. 9.

Vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle violazioni relative sono affidati:

- a) al personale del Corpo forestale dello Stato;
- b) agli agenti di vigilanza dipendenti dalle province;
- c) agli agenti riconosciuti idonei dalle province, tramite corsi in materia con esame finale;
- d) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;
- e) agli agenti dei consorzi forestali pubblici;
- f) al personale di vigilanza delle aree protette a gestione nazionale, regionale e locale;
- g) alle guardie ecologiche volontarie di cui agli articoli 36 e 37 della legge regionale n. 32/1982;
- h) agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria.

2. All'aggiornamento professionale del personale di cui al comma 1, per le materie di cui alla presente legge, provvedono gli enti competenti, con il coordinamento della provincia.

3. Le guardie ittiche volontarie di cui all'art. 22, comma 2, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca) e le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale rappresentate nel Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale e le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, in possesso della qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza), alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano la vigilanza sull'osservanza della stessa previa frequenza e superamento di

un apposito corso di aggiornamento in materia, organizzato e gestito dalla provincia competente per territorio, secondo modalità concordate con la Regione.

Art. 10.

Sanzioni amministrative

1. Per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) per le violazioni dell'art. 2, comma 1, in caso di superamento dei limiti consentiti si applica la sanzione pecuniaria di 30,00 euro per ogni 100 grammi di funghi epigei spontanei raccolti in eccedenza alla quantità consentita;

b) per le violazioni dell'art. 2, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si applica la sanzione di 90,00 euro;

c) per la violazione dell'art. 3, commi 1 e 3, si applica la sanzione pecuniaria da 40,00 euro a 240,00 euro;

d) per la violazione dell'art. 5 si applica la sanzione pecuniaria di 600,00 euro in caso di raccolta in violazione delle disposizioni indicate nel provvedimento autorizzativo, con l'applicazione contestuale delle sanzioni accessorie del ritiro e revoca dell'autorizzazione, dell'impossibilità di poter beneficiare di ulteriori autorizzazioni per la stagione in corso e della revoca e ritiro dell'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1;

e) per la violazione dell'art. 6 si applica la sanzione di 300,00 euro al componente dell'associazione regolarmente autorizzata che effettui la raccolta in violazione delle disposizioni indicate nel provvedimento autorizzativo, con l'applicazione contestuale delle sanzioni accessorie dell'impossibilità di poter continuare ad usufruire dell'autorizzazione rilasciata all'associazione per l'intera sua durata.

2. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. Seguendo tali criteri sono fissati, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 che si applicano con decorrenza dal 1° aprile successivo. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie così aggiornata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro oppure per difetto se è inferiore a 50 centesimi di euro.

Art. 11.

Procedura amministrativa e contenzioso

1. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge avvengono conformemente a quanto stabilito al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

2. Il pagamento in misura ridotta, previsto dall'art. 16 della legge n. 689/1981, si applica anche nei casi in cui l'art. 10 indica una sanzione amministrativa fissa o proporzionale. Nel caso di sanzione fissa la somma in misura ridotta è quantificata in un terzo del corrispondente importo. Nel caso di sanzione proporzionale il pagamento è eseguito mediante una somma pari a un terzo dell'ammontare della sanzione che può essere inflitta in concreto.

3. La provincia, nel rispetto delle procedure di cui al comma 1, provvede all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme della presente legge comportanti illeciti amministrativi.

4. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2 è esperibile il ricorso di opposizione di cui alla legge n. 689/1981.

Art. 12.

Proventi e relazione annuale

1. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative applicate per violazione delle norme della presente legge, corrisposte ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981 ovvero a seguito di ordinanza-ingiunzione, sono introitate nel bilancio delle province che le utilizzano per il raggiungimento degli scopi della presente legge.

2. La provincia, secondo un criterio di competenza territoriale, trasferisce annualmente agli enti delegati al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3, il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative, applicate nell'ambito dei territori dei succitati enti per la violazione delle norme della presente legge.

3. Gli enti delegati al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 trasmettono alla Regione entro il 31 giugno di ogni anno una relazione sullo stato di applicazione della presente legge, con particolare riferimento ai provvedimenti adottati, all'impiego delle somme di cui al comma 1 e delle risorse finanziarie introitate ai sensi dell'art. 3.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 13.

Disposizioni transitorie

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla raccolta nella stagione fungina in corso al momento dell'entrata in vigore della legge, si applica il limite massimo annuale eventualmente già stabilito per l'anno in corso con il provvedimento regionale emesso ai sensi dell'art. 22, comma 4, della legge regionale n. 32/1982.

Art. 14.

Abrogazioni e modifiche di coordinamento

1. Sono abrogati gli articoli 21 e 22 e il primo comma dell'art. 23 della legge regionale n. 32/1982.

2. Al primo comma dell'art. 20 della legge regionale n. 32/1982, sono soppresse le parole:

«- Funghi:

a) le specie *Boletus reticulatus*, *Boletus edulis*, *Boletus aereus*, *Boletus pinicola*, *Amanita caesarea*, fino ad un massimo di 15 esemplari complessivamente;

b) le altre specie, fino ad un massimo di 20 esemplari complessivamente, oltre agli esemplari di cui alla lettera a);

c) la specie *Armillaria mellea* (chiodini o famigliola buona) senza limite di raccolta.».

3. All'art. 38, comma 1, lettera l) della legge regionale n. 32/1982, sostituito dall'art. 42 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9, le parole «agli articoli 22 e 33» sono sostituite con le seguenti: «all'art. 33».

Art. 15.

Disposizioni finanziarie

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, allo stanziamento pari a 1.000.000,00 di euro, in termini di competenza e di cassa, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) 11021 (Programmazione valorizzazione agricoltura tutela valorizzazione prodotti agricoli titolo I spese correnti) si provvede con le risorse finanziarie dell'UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci titolo I spese correnti).

2. Per il biennio 2008-2009, agli oneri di cui al comma 1, in termini di competenza, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

Art. 16.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore centottanta giorni dopo la data della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 17 dicembre 2007

MERCEDES BRESSO

(Omissis)

08R0004

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2007, n. 29.

Riduzione addizionale regionale IRPEF.

(Pubblicata nel suppl. al *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* n. 52 del 31 dicembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 4 marzo 2003, n. 2

1. L'art. 1 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003) è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), è determinata nella misura dello 0,9 per cento per i redditi fino a euro 15.000,00 e nella misura dell'1,4 per cento per i redditi superiori a euro 15.000,00.

2. Le aliquote sono applicate sul reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.».

Art. 2.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 28 dicembre 2007

MERCEDES BRESSO

(Omissis)

08R0001

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2007, n. 28.

Interventi regionali in materia di internazionalizzazione delle produzioni liguri.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 14 del 22 agosto 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, nell'ambito delle competenze in materia di attività internazionali attribuite alle Regioni ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e di quanto previsto dagli articoli 1 e 6 della legge 5 giugno 2003 n. 131 (disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3), favorisce e sostiene l'internazionalizzazione e la promozione dei prodotti e dei servizi alle aziende esistenti sul territorio regionale, attivando le iniziative idonee a tale scopo.

Art. 2.

Linee di azione

1. La Regione, per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, promuove e sostiene le seguenti iniziative:

a) programmi e progetti per la promozione all'estero delle produzioni liguri;

b) informazione sulle politiche commerciali, produttive e finanziarie nazionali, comunitarie ed internazionali;

c) coordinamento delle misure di intervento di competenza della Regione con quelle dello Stato, delle altre Regioni, delle Province Autonome di Trento e Bolzano e degli altri soggetti operanti nel settore del commercio con l'estero;

d) progetti di penetrazione commerciale sui mercati esteri;

e) istituzione di banche dati, sportelli telematici, repertori sull'internazionalizzazione dell'economia e delle imprese;

f) formazione manageriale finalizzata alla creazione di esperti sui servizi e sugli strumenti regionali, nazionali e comunitari in materia di internazionalizzazione delle imprese;

g) servizi specialistici, quali joint-venture, ricerca partner, contrattualistica, fiscalità, trasporti e dogane;

h) attivazione e costituzione, anche in collaborazione con le associazioni di categoria liguri, di forme aggregate e reti tra imprese, anche di natura temporanea, finalizzate a favorire l'internazionalizzazione delle imprese partecipanti;

i) collaborazione e coordinamento con gli uffici delle Camere di Commercio liguri e loro organismi controllati e con gli uffici dell'Unione europea, al fine di promuovere iniziative di interesse comunitario di particolare rilevanza per l'internazionalizzazione del sistema imprenditoriale ligure;

j) sostegno alle imprese singole o in forma assoolata, per ampliare gli spazi di mercato, con particolare attenzione alle imprese

di minore dimensione ed alle imprese senza percorsi pregressi di internazionalizzazione;

k) altri eventuali interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della presente legge.

Capo II

SOGGETTI ATTUATORI E ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE

Art. 3.

Società regionale per l'Internazionalizzazione

1. Al fine di favorire e sostenere il processo di internazionalizzazione del sistema imprenditoriale ligure attraverso un sistema integrato di servizi alle imprese, secondo quanto previsto dall'art. 2, la Regione si avvale della Società Regionale della Liguria per l'Internazionalizzazione delle Imprese - Liguria International Soc. Cons. p.A., di seguito denominata Liguria International, costituita e partecipata dalla Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - F.I.L.S.E. S.p.A. ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48, (costituzione della società finanziaria ligure per lo sviluppo economico - F.I.L.S.E. S.p.A.).

2. Oltre alla Regione, possono avvalersi di Liguria International, per la realizzazione di attività di promozione delle imprese liguri all'estero, le Camere di Commercio nonché altri enti partecipanti alla società, nel rispetto delle normative sull'affidamento dei servizi.

3. Liguria International può essere indicata quale soggetto attuatore di iniziative e programmi regionali, nazionali e comunitari per la promozione delle imprese liguri all'estero. In tal caso essa, quale strumento operativo della Regione, attua un costante confronto con le associazioni di categoria delle imprese liguri, quali interlocutori prioritari, sulla base del principio di rappresentanza, e può sviluppare con le associazioni medesime appositi progetti.

4. F.I.L.S.E S.p.A. garantisce la conformità dell'operato di Liguria International agli indirizzi programmatici della Regione e a tal fine presenta annualmente alla Regione, in allegato alla relazione di cui all'art. 8 della legge regionale n. 48/1973, una relazione previsionale sull'attività e le iniziative di Liguria International nonché, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione di carattere consuntivo atta a verificare gli interventi attuati dalla Società nell'esercizio finanziario precedente.

Art. 4.

Sportello Regionale per l'Internazionalizzazione delle imprese

1. La Regione favorisce l'accesso degli operatori economici liguri ai servizi promozionali, assicurativi e finanziari e agli strumenti regionali, nazionali, comunitari ed internazionali, mediante una maggiore ed organica diffusione degli stessi sul territorio, attraverso lo Sportello Regionale per l'Internazionalizzazione del Sistema delle imprese della Liguria costituito, mediante protocollo operativo siglato in data 11 ottobre 2004, tra Regione, Ministero delle Attività Produttive I.C.E. Istituto Commercio Estero, SACE S.p.A., SIMEST S.p.A., Liguria International e il sistema camerale ligure ai sensi dell'art. 24, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, (disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59).

2. Lo Sportello costituisce un'unità di decentramento operativo, articolato in una struttura centrale, ubicata a Genova presso Liguria International, e in una rete di strutture collocate presso le Camere di Commercio di ciascuna provincia. Allo Sportello possono collegarsi, mediante specifici accordi, le associazioni di categoria liguri, gli enti fieristici e altri organismi eventualmente interessati.

Art. 5.

Comitato Regionale per l'Internazionalizzazione delle imprese

1. È istituito il Comitato Regionale per l'Internazionalizzazione delle imprese allo scopo di assicurare un indirizzo unitario di intervento nell'ambito dei programmi di internazionalizzazione delle imprese e di realizzare un confronto costante tra la Regione e le associazioni di categoria liguri in ordine all'analisi e all'elaborazione delle scelte strategiche per lo sviluppo del commercio con l'estero.

2. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) formula pareri sul Programma triennale di cui all'art. 6 e sugli Accordi di Programma di cui all'art. 7, anche al fine di attuare un coordinamento fra i programmi regionali per l'internazionalizzazione e le iniziative promosse da altri soggetti pubblici;

b) acquisisce tutte le informazioni e le documentazioni necessarie per lo svolgimento della sua attività, anche disponendo audizioni o invitando ad assistere alle proprie riunioni esperti ed operatori dei settori interessati all'internazionalizzazione delle imprese.

3. Il Comitato è composto da:

a) l'Assessore regionale allo Sviluppo Economico, con funzioni di Presidente, o suo delegato;

b) il Direttore del Dipartimento regionale competente in materia di internazionalizzazione delle imprese, o suo delegato;

c) un rappresentante designato dall'URP Liguria;

d) un rappresentante designato dall'ANCI Liguria;

e) un rappresentante di Unioncamere Liguria;

f) un rappresentante appartenente al settore dell'industria, un rappresentante appartenente al settore dell'artigianato, un rappresentante appartenente al settore del commercio, un rappresentante appartenente al settore dell'agricoltura e un rappresentante appartenente al settore della cooperazione, designati rispettivamente dalle associazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative;

g) un rappresentante di Liguria International.

4. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 3, lettere c), d), e), f) e g) è nominato un membro supplente, su designazione degli stessi soggetti competenti per la designazione dei membri effettivi.

5. Il Comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale, dura in carica tre anni e delibera con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le designazioni dei componenti devono essere inviate entro sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il Presidente della Giunta regionale nomina il Comitato qualora le designazioni pervenute consentano l'individuazione di almeno la metà più uno dei componenti previsti, salva l'integrazione al pervenire delle successive designazioni.

6. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate dal Dipartimento regionale competente in materia di internazionalizzazione delle imprese.

7. Il Comitato, nella prima seduta, adotta un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento ed elegge al suo interno un Vicepresidente. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese.

Art. 6.

Programma Regionale Triennale per l'Internazionalizzazione delle imprese

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 il Consiglio regionale approva il Programma Regionale Triennale per l'Internazionalizzazione delle imprese.

2. La Giunta regionale predispone il Programma di cui al comma 1 sulla base anche degli esiti delle attività già realizzate o avviate da Liguria International a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese e propone il medesimo al Consiglio regionale dopo aver acquisito il parere del Comitato di cui all'art. 5.

3. Il Programma contiene i seguenti aspetti:

a) orientamenti geografici e settoriali;

b) indirizzi sulle principali attività e azioni da intraprendere;

c) interventi specifici a sostegno delle microimprese;

d) raccordi con le altre programmazioni regionali su innovazione, cooperazione internazionale, turismo, agricoltura e formazione;

e) politiche di attrazione degli investimenti e marketing territoriale.

4. Il Programma ha validità triennale e può essere aggiornato dalla Giunta regionale. Esso conserva comunque efficacia anche dopo la sua scadenza, fino all'approvazione del successivo Programma.

Art. 7.

Accordi di Programma

1. La Regione può stipulare Accordi di Programma con soggetti pubblici statali, tra i quali il Ministero del Commercio Internazionale, o con altri enti od organismi operanti a livello locale, che siano finalizzati alla programmazione e alla successiva attuazione, tramite specifiche convenzioni operative, delle iniziative previste dall'art. 2.

2. La realizzazione delle attività poste a carico della Regione nell'ambito delle convenzioni operative di cui al comma 1 può essere affidata, con apposita convenzione, a Liguria International.

Capo III

ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE.

Art. 8.

Piano attuativo annuale delle iniziative sui mercati esteri

1. La Regione approva annualmente, entro il mese di settembre, il Piano attuativo annuale sui mercati esteri, nel quale sono inserite, in conformità con gli indirizzi contenuti nel programma regionale triennale di cui all'art. 6 e con le Linee Diretrici in materia di internazionalizzazione emanate dal Ministero del commercio internazionale, le iniziative sui mercati esteri finanziate dalla Regione da attuarsi nell'anno solare successivo, comprese quelle previste dalle convenzioni attuative degli Accordi di Programma di cui all'art. 7 e dai Piani attuativi previsti in attuazione di Programmi comunitari.

2. La predisposizione del Piano attuativo è realizzata con il contributo di Liguria International, delle Camere di Commercio, degli Enti Fieristici, delle associazioni di categoria liguri ed altri soggetti idonei.

Art. 9.

Contributi per iniziative promozionali

1. La Regione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e nell'ambito degli orientamenti geografici e settoriali individuati nel Programma Regionale Triennale di cui all'art. 6, concede annualmente contributi a favore dei soggetti di cui al comma 2, finalizzati a:

a) sostenere la partecipazione a manifestazioni fieristiche all'estero o in Italia con qualifica internazionale;

b) realizzazione, stampa, distribuzione di cataloghi, repertori, depliant, materiale informativo in lingua estera;

c) work-shop, conferenze, incontri di affari;

d) realizzazione di siti internet in lingue estere;

e) iniziative finalizzate al commercio elettronico internazionale;

f) missioni di operatori esteri in Italia finalizzate ad incontri con imprese liguri.

2. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono:

a) consorzi o società consortili aventi sede legale in Liguria, costituiti per almeno il settantacinque per cento da imprese con unità locale sul territorio regionale e con almeno due terzi di imprese produttive industriali e artigianali e di servizi alla produzione;

b) associazioni di categoria delle imprese produttive liguri maggiormente rappresentative a livello regionale o loro società controllate.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo criteri, modalità e tempi stabiliti dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.

Art. 10.

Fondo decreto-legge rotazione per programmi di penetrazione commerciale

1. È istituito il Fondo di rotazione per programmi di penetrazione commerciale, destinato alla concessione, a favore delle piccole e medie imprese liguri, di finanziamenti per le spese sostenute per programmi di penetrazione commerciale finalizzati alla realizzazione di insediamenti commerciali sui mercati esteri e relativi insediamenti produttivi, purché non costituenti delocalizzazione produttiva.

2. I programmi di cui al comma 1 devono essere caratterizzati dalla previsione di attività, quali costituzione e finanziamento all'estero di insediamenti produttivi, rappresentanze permanenti (uffici, magazzini, centri espositivi, centri di assistenza), attività di promozione, pubblicità, consulenza di advisors internazionali, assistenza pre e post-vendita, che siano funzionali all'insediamento commerciale all'estero.

3. Il Fondo è costituito presso F.I.L.S.E. S.p.A. Con apposita deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le spese ammissibili e le modalità di finanziamento e di rientro nel bilancio regionale, in applicazione di quanto disposto dall'art. 72 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)).

4. Con apposita convenzione sono disciplinati i rapporti tra la Regione e F.I.L.S.E. S.p.A. concernenti la gestione del Fondo e la concessione delle agevolazioni.

Art. 11.

Strumenti decreto-legge garanzia per l'accesso al credito

1. Al fine di agevolare l'internazionalizzazione del sistema economico regionale mediante idonea copertura dei rischi a carico delle imprese, la Regione promuove opportune sinergie tra il sistema dei Confidi liguri e le società a partecipazione pubblica operanti nel settore degli incentivi per investimenti all'estero e dei crediti all'esportazione, anche mediante la stipula di convenzioni nelle quali definire modalità e strumenti di intervento.

Capo IV

NORME FINALI

Art. 12.

Norma in materia di aiuti di Stato

1. Tutte le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Art. 13.

Modifiche e abrogazioni

1. All'art. 12, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 2000 n. 8 (disciplina delle attività fieristiche e di promozione commerciale) e successive modificazioni, sono soppresse le parole «del Ministero del Commercio Estero,» e le parole da «anche nell'ambito» sino alla fine del comma.

2. All'art. 14, comma 1, della legge regionale n. 8/2000, sono soppresse le parole da «ivi compresi gli interventi» sino alla fine del comma.

3. Gli articoli 15, 16 e 17 della legge regionale n. 8/2000 sono abrogati.

Art. 14.

Norma transitoria

1. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge inerenti le domande di contributo di cui all'art. 16 della legge regionale n. 8/2000 sono conclusi ai sensi delle disposizioni previgenti.

Art. 15.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:

nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006, ad utilizzo, ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria), di quota pari a euro 1.000.000,00 in termini di competenza dalla U.P.B. 18.207 «Fondo speciale di conto capitale»;

nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2007:

a) ad iscrizione di euro 1.000.000,00 in termini di competenza all'U.P.B. 14.201 «Interventi a sostegno dell'industria e delle piccole e medie imprese»;

b) ad utilizzazione degli stanziamenti iscritti all'U.P.B. 15.101 «Interventi promozionali per il commercio e la tutela dei consumatori».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Genova, 13 agosto 2007

p. Il Presidente
Il vice presidente: COSTA

07R0693

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2007, n. 29.

Disposizioni per la tutela delle risorse idriche.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria* n. 14 del 22 agosto 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Oggetto

1. Al fine di assicurare le condizioni di tutela qualitativa delle risorse idriche, la presente legge disciplina, nel rispetto della normativa vigente in materia, le modalità di realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei depuratori, nonché i criteri di assimilabilità delle acque reflue industriali a quelle domestiche.

Art. 2.

Prescrizioni relative all'esecuzione di interventi di manutenzione dei depuratori

1. Nel caso di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione che comportino l'interruzione del servizio o la diminuzione dell'efficacia depurativa dell'impianto, l'Autorità d'Ambito, nell'esercizio delle competenze e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 107 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (norme in materia ambientale), definisce per ogni scarico industriale recapitante in rete fognaria il carico in flusso di massa degli inquinanti caratterizzanti lo scarico ed indica le misure che il titolare dello scarico di acque reflue industriali è tenuto ad adottare per limitare al massimo il carico di inquinanti.

2. La manutenzione ordinaria e straordinaria, che si realizza attraverso interventi programmati, deve essere realizzata durante la stagione invernale, nei periodi di minor apporto di inquinanti. La durata degli interventi programmati di manutenzione ordinaria e straordinaria è concordata tra il soggetto gestore del depuratore e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL) e la Provincia competente per territorio.

3. Il soggetto gestore del depuratore deve dare preventiva comunicazione alla Provincia, al Comune, all'Autorità d'Ambito, all'ARPAL, alla Azienda sanitaria competente per territorio dell'inizio di tali interventi, indicando la durata degli stessi e le eventuali misure che i soggetti titolari degli scarichi sono tenuti ad adottare.

Art. 3.

Acque reflue industriali assimilate alle domestiche

1. Ai fini della disciplina e del regime autorizzatorio degli scarichi, sono assimilate alle acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera e) del decreto legislativo 152/2006, le acque reflue industriali che presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui all'allegato A.

2. La Giunta regionale può, con proprio atto, modificare i contenuti di cui all'allegato A, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 101 del d.lgs. 152/2006.

Art. 4.

Adeguamento degli scarichi

1. Gli scarichi di acque reflue urbane di cui all'art. 105 comma 2 del decreto legislativo 152/2006 sono sottoposti ad un trattamento appropriato in conformità con le indicazioni dell'Allegato 5 (limiti di emissione degli scarichi idrici) alla parte terza del decreto legislativo 152/2006, secondo quanto previsto dai Piani d'ambito.

2. A tale fine, le Autorità di ambito territoriali ottimali predispongono e approvano un programma degli interventi, comprensivo di cronoprogramma e di un piano finanziario, che identifichi le risorse necessarie occorrenti per la realizzazione degli interventi.

3. Il programma degli interventi di cui al comma 2 non può prevedere la realizzazione di interventi oltre la data del 22 dicembre 2015, in conformità con quanto previsto dall'art. 76 del d.lgs. 152/2006.

4. La Giunta regionale, anche sulla base del programma di cui ai commi 2 e 3 ed in conformità alle proprie attività di programmazione, sentita l'ARPAL, stabilisce con proprio atto la tempistica per ogni singolo intervento, per il quale occorre un trattamento appropriato.

5. L'ente competente rilascia l'autorizzazione allo scarico a condizione che nella relativa richiesta venga indicata la tempistica relativa alla sottoposizione dello scarico al trattamento appropriato ed il relativo piano finanziario, che devono essere conformi a quanto stabilito dall'atto di cui al comma 4.

6. L'autorizzazione di cui al comma 5 è rilasciata per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi indicato nell'atto regionale di cui al comma 4, se inferiore a quattro anni, negli altri casi ha durata quadriennale.

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 13 agosto 2007

p. Il Presidente
Il vice presidente: COSTA

07R0694

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 giugno 2007, n. 0194/Pres.

Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2007, n. 033/Pres. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 29 giugno 2007)

IL PRESIDENTE

Visto il titolo III, capo I, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante «Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro», relativo alla promozione dell'occupazione e di nuove attività imprenditoriali, ed in particolare gli articoli 29 (finalità e destinatari), 30 (promozione dell'occupazione), 31 (promozione di nuove attività imprenditoriali), 32 (lavoro in cooperativa) e 33, comma 1, lettera c) (concessione di incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato);

Visto il programma triennale regionale di politica del lavoro 2006-2008, approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 aprile 2006, n. 856;

Visto il «Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», emanato con proprio decreto 20 febbraio 2007, n. 033/Pres., di seguito denominato regolamento;

Ritenuto di introdurre nel Regolamento misure di semplificazione procedimentale che diminuiscano il numero degli adempimenti posti in capo ai soggetti richiedenti;

Sentiti il Comitato di coordinamento interistituzionale e la commissione regionale per il lavoro, che nelle rispettive sedute di data 7 maggio 2007 hanno esaminato il testo di regolamento all'uopo predisposto esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2007, n. 1079, con la quale è stato approvato in via preliminare il regolamento recante «Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2007, n. 033/Pres.»;

Sentito il Consiglio delle autonomie locali, che nella seduta del 18 maggio 2007 ha esaminato il testo del regolamento di cui sopra esprimendo sul medesimo, ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera b), della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), parere favorevole;

Ritenuto opportuno, ai fini del coordinamento del testo regolamentare, apportare al medesimo alcune ulteriori modifiche, in particolare all'art. 2, comma 5, e all'art. 6, comma 3, relativi ai requisiti che le assunzioni a tempo indeterminato e le stabilizzazioni devono soddisfare per essere ammissibili a contributo, all'art. 14, comma 4, relativo alle verifiche che le Province devono effettuare prima dell'erogazione degli incentivi, all'art. 15, comma 4, relativo alle variazioni intervenute nel soggetto richiedente, e all'art. 16, commi 1, 3 e 4, relativo alla revoca degli incentivi;

Sentita, ai sensi dell'art. 3, commi 6 e 7, della legge regionale n. 18/2005, la competente Commissione del Consiglio regionale, che nelle sedute dell'11 e 14 giugno 2007 ha esaminato il regolamento allegato al presente provvedimento, come risultante all'esito delle ulteriori modifiche di cui sopra, esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1494 del 22 giugno 2007;

Decreta:

1. È approvato il regolamento recante «Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2007, n. 033/Pres.», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Modifiche al regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2007, n. 033/Pres.

Art. 1.

Modifiche all'art. 2

del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007

1. La lettera *f*) del comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007 è abrogata.

2. Dopo la lettera *a*) del comma 5 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007 sono inserite le seguenti:

«*a-bis*) non riguardare lavoratori che abbiano acquisito lo stato di disoccupazione a seguito della cessazione di un precedente rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro richiedente, intervenuta nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda e determinata da dimissioni volontarie del lavoratore o risoluzione consensuale del contratto di lavoro;

a-ter) avere ad oggetto rapporti di lavoro che si svolgono nel territorio regionale;».

Art. 2.

Modifiche all'art. 3

del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007 è sostituita dalla seguente:

«*a*) soddisfare i requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettere *a*), *b*), *d*), *g*), *i*) e *j*)».

2. Il comma 4 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007 è sostituito dal seguente:

«4. Possono beneficiare degli incentivi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c*) anche i soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 2, comma 3, che, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, acquistino una partecipazione prevalente in un'impresa avente i requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettere *a*), *b*), *d*), *g*), *i*) e *j*)».

Art. 3.

Modifica all'art. 6

del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007

1. Dopo la lettera *c*) del comma 3 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007 è inserita la seguente:

«*c-bis*) se, qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non riguardano il coniuge, i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo grado del datore di lavoro.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 7

del decreto del Presidente della Regione 033/Pres./2007

1. Al comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007 le parole «non superiore a 10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 15.000 euro».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007 è inserito il seguente:

«*3-bis*. L'ammontare massimo del contributo di cui al comma 3 è elevato a 30.000 euro nelle seguenti ipotesi:

a) qualora, nell'ipotesi di cui all'art. 3, comma 1, la nuova impresa sia costituita da due o più soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 3;

b) qualora, nell'ipotesi di cui all'art. 3, comma 3, la nuova impresa sia costituita da due o più soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 3 insieme ad altri soggetti che non li soddisfino, purché i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 3, detengano la partecipazione prevalente nella nuova impresa;

c) qualora, nell'ipotesi di cui all'art. 3, comma 4, la partecipazione prevalente sia acquistata da due o più soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 3.»

Art. 5.

Modifica all'art. 8

del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007

1. Dopo il comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007 è inserito il seguente:

«*2-bis*. L'allegato A del presente regolamento è aggiornato con decreto del direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione.».

Art. 6.

Modifica all'art. 9

del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007

1. Il comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007 è sostituito dal seguente:

«2. Nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006, gli incentivi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri interventi contributivi previsti da altre leggi statali e regionali, a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilità con altre provvidenze.».

Art. 7.

*Inserimento dell'art. 9-bis
al decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007*

1. Dopo l'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis (Riparto delle risorse). — 1. Ai fini del presente regolamento è utilizzato il 100 per cento della disponibilità finanziaria di cui all'art. 80, comma 8, della legge regionale n. 18/2005.

2. Il 50 per cento delle risorse di cui al comma 1 è ripartito fra le province in proporzione al numero di domande di contributo pervenute a ciascuna provincia entro la data del 30 aprile di ciascun anno.

3. Il residuo 50 per cento delle risorse di cui al comma 1 è ripartito fra le province in proporzione al numero di domande di contributo pervenute a ciascuna provincia entro la data del 30 settembre di ciascun anno.

Art. 8.

*Modifiche all'art. 11
del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007*

1. Il comma 2 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007 è sostituito dal seguente:

«2. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi di cui al presente articolo, la provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda di contributo una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime *de minimis* ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006. La dichiarazione di cui al presente comma deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia. Il superamento dei massimali fissati per la concessione di aiuti «*de minimis*» dall'art. 2, comma 2, del regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 impedisce la concessione degli incentivi.».

2. Il comma 3 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) e b), il soggetto beneficiario deve avere stipulato, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo, il contratto di lavoro a tempo indeterminato. La Provincia competente verifica l'intervenuta stipulazione del contratto e la sussistenza del relativo rapporto di lavoro».

Art. 9.

*Modifiche all'art. 12
del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007*

1. Al comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007 le parole «Le domande di contributo per gli incentivi di cui all'art. 1, comma 2, devono, a pena di inammissibilità, essere presentate anteriormente alla stabilizzazione e devono essere corredate da:» sono sostituite dalle seguenti: «Le domande di contributo per gli incentivi di cui all'art. 1, comma 2, devono, a pena di inammissibilità, essere presentate anteriormente alla stabilizzazione e non oltre il 31 ottobre 2007. Sempre a pena di inammissibilità le medesime domande devono essere corredate da:».

2. Il comma 2 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007 è sostituito dal seguente:

«2. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi di cui al presente articolo, la provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda di contributo una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due

esercizi finanziari precedenti, del regime *de minimis* ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. La dichiarazione di cui al presente comma deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia. Il superamento dei massimali fissati per la concessione di aiuti «*de minimis*» dall'art. 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 impedisce la concessione degli incentivi».

3. Il comma 3 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui all'art. 1, comma 2, il soggetto beneficiario deve avere stipulato, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo, il contratto di lavoro a tempo indeterminato. La Provincia competente verifica l'intervenuta stipulazione del contratto e la sussistenza del relativo rapporto di lavoro».

Art. 10.

*Modifiche all'art. 13
del decreto del Presidente della Regione 033/Pres./2007*

1. Il comma 2 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007 è sostituito dal seguente:

«2. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi di cui al presente articolo, la provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda di contributo una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime *de minimis* ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. La dichiarazione di cui al presente comma deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia. Il superamento dei massimali fissati per la concessione di aiuti «*de minimis*» dall'art. 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 impedisce la concessione degli incentivi».

2. La lettera b) del comma 3 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007 è sostituita dalla seguente:

«b) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa in cui i soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 2, comma 3, intendono acquistare la partecipazione prevalente e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso in capo all'impresa medesima dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b), d), g), i) e j);».

Art. 11.

*Modifiche all'art. 14
del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007*

1. Il comma 3 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007 è sostituito dal seguente:

«3. Il provvedimento di concessione deve prevedere che il contributo ha natura di aiuto *de minimis* ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006».

2. Il comma 4 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007 è sostituito dal seguente:

«4. Le province procedono all'erogazione del contributo una volta effettuata con esito favorevole la verifica di cui agli articoli 11, comma 3, o 12, comma 3, ovvero una volta acquisita la documentazione di cui all'art. 13, comma 4».

Art. 12.

*Modifica all'art. 15**del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007*

1. Il comma 4 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007 è sostituito dal seguente:

«4. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi, la Provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda di cui al comma 2, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime *de minimis* ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. La dichiarazione di cui al presente comma deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia. Il superamento dei massimali fissati per la concessione di aiuti «*de minimis*» dall'art. 2, comma 2, del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 impedisce la concessione degli incentivi.»

Art. 13.

*Modifiche all'art. 16**del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007*

1. Il comma 1 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007 è sostituito dal seguente:

«1. Comportano la revoca totale degli incentivi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), e comma 2:

a) la mancata stipulazione nel termine perentorio di cui agli articoli 11, comma 3, o 12, comma 3, del contratto di lavoro a tempo indeterminato;

b) l'esito negativo della verifica di cui agli articoli 11, comma 3, o 12, comma 3.»

2. Al comma 3 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007 le parole «nella misura di cui al comma 2» sono sostituite dalle parole «nella misura di cui al comma 4».

3. Al comma 4 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007 le parole «Se uno degli eventi di cui al comma 1» sono sostituite dalle parole «Se uno degli eventi di cui al comma 3».

Art. 14.

Disposizione transitoria

1. Le modifiche al decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007 introdotte dal presente regolamento si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo per i quali non sia ancora intervenuto il provvedimento di concessione.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento viene pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Visto, il Presidente: ILLY

07R0480

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 giugno 2007, n. 0195/Pres.

Modifiche al «Regolamento per la promozione di progetti contro le molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro e per l'accertamento dei centri di sostegno e di aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, denominati "Punti di ascolto"», emanato con decreto del Presidente della Regione 10 novembre 2006, n. 0347/Pres. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 29 giugno 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 8 aprile 2005, n. 7, recante «Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro», di seguito denominata legge;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 3, della legge, che prevede che l'accreditamento dei Punti di ascolto attivabili all'interno dei progetti contro le molestie morali e psico-fisiche sul posto di lavoro di cui al comma 1 sia disposto sulla base di un regolamento regionale;

Visto, altresì, l'art. 6, comma 1, della legge, che stabilisce che la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, approva il regolamento per il finanziamento dei progetti di cui all'art. 2, indicando le modalità di attuazione e i criteri, tra i quali quelli riguardanti i progetti che prevedano anche l'attivazione dei punti di ascolto;

Visto il «Regolamento per la promozione di progetti contro le molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro e per l'accreditamento dei centri di sostegno e di aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, denominati «Punti di ascolto», emanato con proprio decreto 10 novembre 2006, n. 0347/Pres.;

Ritenuto, a seguito dell'esperienza maturata nella valutazione e gestione dei progetti presentati nei primi mesi di applicazione del predetto regolamento, di introdurre alcune modifiche migliorative al testo dello stesso, in particolare per ciò che concerne i requisiti dei soggetti che possono presentare i progetti, i criteri di valutazione, il termine per la loro presentazione, le spese ammissibili, le modalità di concessione ed erogazione del finanziamento, nonché alcuni adempimenti dei Punti di ascolto;

Sentita la Commissione regionale per il lavoro integrata in materia di molestie morali e psico-fisiche sul lavoro che nella seduta del 7 maggio 2007 ha esaminato il testo di regolamento di modifica all'uopo predisposto, esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 maggio 2007, n. 1159, con la quale è stato approvato in via preliminare il regolamento recante «Modifiche al Regolamento per la promozione di progetti contro le molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro e per l'accreditamento dei centri di sostegno e di aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, denominati «Punti di ascolto», emanato con decreto del Presidente della Regione 10 novembre 2006, n. 0347/Pres.»;

Sentita, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 6, comma 1, della legge, la competente Commissione del Consiglio regionale, che nella seduta del 14 giugno 2007 ha esaminato il testo del regolamento allegato al presente provvedimento esprimendo sul medesimo parere favorevole, previo accoglimento di un emendamento integrativo relativo ai criteri di assegnazione dei punteggi nella valutazione dei progetti;

Ritenuto di accogliere l'emendamento approvato dalla competente Commissione consiliare;

Visto il regolamento recante «Modifiche al Regolamento per la promozione di progetti contro le molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro e per l'accreditamento dei centri di sostegno e di aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, denominati «Punti di ascolto», emanato con decreto del Presidente della Regione 10 novembre 2006, n. 0347/Pres.» nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1495 del 22 giugno 2007;

Decreta:

1. È approvato il regolamento recante «Modifiche al Regolamento per la promozione di progetti contro le molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro e per l'accreditamento dei centri di sostegno e di aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, denominati «Punti di ascolto», emanato con decreto del Presidente della Regione 10 novembre 2006, n. 0347/Pres.», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Modifiche al «Regolamento per la promozione di progetti contro le molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro e per l'accreditamento dei centri di sostegno e di aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, denominati «Punti di ascolto», emanato con decreto del Presidente della Regione 10 novembre 2006, n. 0347/Pres.

Art. 1.

*Modifiche all'art. 3
del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006 sono soppresse le parole «la quale deve essere compresa nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia».

2. La lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006 è sostituita dalla seguente:

«b) essere dotati di uno statuto o altro accordo, redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata, che espliciti, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'ente, l'associazione o l'organizzazione assume:

1) l'attribuzione della rappresentanza legale, la struttura organizzativa del soggetto ed i livelli di organizzazione territoriale, tra i quali risulti che almeno una sede operativa è compresa nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia;

2) l'assenza dello scopo di lucro, con espresso divieto di ripartizione, anche indiretta, di utili, sia nel corso della vita che all'atto dello scioglimento o della cessazione dell'ente, associazione od organizzazione;

3) le finalità istituzionali del soggetto, le quali debbono essere rivolte alla promozione e alla tutela del benessere psico-fisico e dell'inclusione sociale delle persone;».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 4
del decreto del Presidente della Regione 0347/Pres./2006*

1. Il comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006 è sostituito dal seguente:

«2. Ciascun progetto deve indicare:

a) le azioni e le iniziative che si intendono attivare;

b) il percorso di realizzazione e i suoi obiettivi;

c) l'utenza a cui è rivolto;

d) i prodotti informativi e divulgativi che si intendono realizzare;

e) i risultati attesi, con particolare riferimento all'impatto territoriale, e gli indicatori che si intendono utilizzare per la valutazione del loro raggiungimento;

f) le professionalità degli operatori o collaboratori coinvolti nel progetto, al di fuori di quelli operanti negli eventuali punti di ascolto, con espressa indicazione dei nominativi e dei *curricula*;

g) le eventuali collaborazioni e convenzioni, con particolare riferimento a quelle con le università, le aziende per i servizi sanitari, gli uffici dei consiglieri di parità e del difensore civico, corredate da documentazione di intese ed accordi raggiunti ovvero in via di definizione;

h) i tempi di realizzazione, anche prevedendo lo sviluppo in fasi di avanzamento;

i) il piano finanziario, con indicazione del costo massimo preventivato per la realizzazione del progetto, suddiviso analiticamente per singole voci di spesa.

j) l'eventuale attivazione di punti di ascolto, corredata da un programma dettagliato comprendente:

1) le modalità organizzative che i Punti di ascolto intendono adottare, con espressa indicazione degli orari di apertura al pubblico;

2) le professionalità degli operatori e dei professionisti impiegati, con espressa indicazione dei nominativi, dei *curricula*, della disponibilità oraria e delle mansioni affidate;

3) le eventuali convenzioni con le aziende per i servizi sanitari di cui all'art. 13, comma 3;

k) l'eventuale prosecuzione di attività di Punti di ascolto già accreditati ed operanti, corredata da un programma dettagliato comprendente anche il potenziamento e i miglioramenti che si intendono apportare alle proprie modalità organizzative, sulla base dell'analisi dei risultati raggiunti e degli obiettivi ulteriori che si intendono perseguire».

2. Il comma 3 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006 è sostituito dal seguente:

«3. Il progetto deve avere inizio non oltre tre mesi dalla data del ricevimento della comunicazione di concessione del finanziamento e deve concludersi entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.».

3. Il comma 4 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006 è abrogato.

4. Al comma 5 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006, dopo la parola «indicato» sono inserite le seguenti: «qual è l'apporto di ogni partner al progetto e qual è». Al medesimo comma, le parole «lettera h)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera g)».

5. Al comma 6 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006, le parole «di cui al capo IV» sono sostituite dalle seguenti: «che non siano già accreditati».

6. Dopo il comma 6 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006 è inserito il seguente:

«6-bis. L'attivazione dei punti di ascolto deve avvenire non oltre tre mesi dalla data del ricevimento della comunicazione di concessione del finanziamento.».

7. Al comma 7 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006, dopo la parola «Ascolto» sono inserite le seguenti: «o la revoca dello stesso».

Art. 3.

*Sostituzione dell'art. 5
del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006*

1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Spese ammissibili e intensità del finanziamento*). — 1. Sono ammissibili al finanziamento tutte le spese strettamente riconducibili alle attività di realizzazione del progetto, nonché quelle riconducibili all'attivazione e implementazione degli eventuali Punti di ascolto. Sono altresì ammissibili al finanziamento le spese per il rilascio delle fidejussioni di cui all'art. 9, comma 2.

2. Nei progetti che prevedono l'attivazione di Punti di ascolto sono ammissibili al finanziamento, in particolare:

a) gli emolumenti erogati a operatori, esperti e professionisti;

b) le spese di primo impianto, avviamento e implementazione riguardanti l'acquisto di attrezzature e materiale tecnologico, nella misura massima del 30% del totale delle spese ammissibili previste per ogni punto di ascolto.

3. Non sono ammissibili al finanziamento:

a) le spese generali connesse all'attuazione dei progetti, riguardanti, in particolare, utenze, materiali di consumo, spese per affitto di locali;

b) gli emolumenti per il personale non impiegato esclusivamente nella realizzazione del progetto;

c) le spese riguardanti l'erogazione di corsi di formazione, salvo si tratti di aggiornamento e coordinamento interni agli operatori e collaboratori coinvolti nel progetto e nelle attività dei Punti di ascolto;

4. Ciascun progetto è finanziabile fino ad un massimo dell'80 per cento delle spese ammissibili e comunque fino ad un massimo complessivo di euro 50.000, di cui fino ad un massimo di euro 35.000 per l'attivazione, l'attività e l'implementazione dei Punti di ascolto e un massimo di euro 15.000 per le altre attività previste all'art. 4.»

Art. 4.

Modifiche all'art. 6

del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006

1. Il comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006 è sostituito dal seguente:

«1. Le domande di finanziamento dei progetti e di accreditamento degli eventuali punti di ascolto sono trasmesse, a pena di inammissibilità, alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - Servizio lavoro, entro il 30 settembre di ciascun anno.»

2. Il comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006 è abrogato.

Art. 5.

Modifica all'art. 7

del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006

1. Il comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006 è sostituito dal seguente:

«2. La valutazione dei progetti è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

a) ai progetti che prevedono un partenariato tra i soggetti di cui al capo III, ai sensi dell'art. 4, comma 5, sono attribuiti fino a un massimo di 15 punti tenuto conto di:

1) partecipazione al partenariato di una o più Province: fino a 5 punti;

2) partecipazione al partenariato di uno o più comuni, anche costituiti in Ambiti per lo Sviluppo Territoriale (ASTER): fino a 2 punti;

3) esperienze maturate e iniziative realizzate in materia da ciascuno dei soggetti in partenariato: fino a 2 punti;

4) qualità e quantità dei mezzi e dei contributi al progetto messi a disposizione da ciascun soggetto in partenariato: fino a 6 punti;

b) ai progetti cui sono allegare convenzioni con le aziende per i servizi sanitari, le Università di Trieste e Udine o con altri soggetti che abbiano competenze istituzionali in materia, quali ad esempio gli uffici dei consiglieri regionali e provinciali di parità e del difensore civico, sono attribuiti fino a un massimo di 10 punti;

c) in relazione ai contenuti del progetto e alla sua coerenza con le linee programmatiche previste nel piano regionale triennale per le attività di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro e nel programma regionale triennale di politica del lavoro di cui all'art. 3 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 15 (norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), sono attribuiti fino a un massimo di 30 punti, tenuto conto di:

1) particolare attenzione all'impatto di genere del fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche: fino a 14 punti;

2) azioni e iniziative previste, prodotti che si intendono realizzare, potenziale utenza e risultati attesi: fino a 10 punti;

3) numero e qualità dei collaboratori, esclusi quelli già inseriti negli eventuali Punti di ascolto: fino a 6 punti;

d) ai progetti che prevedono l'attivazione di Punti di ascolto sono attribuiti fino a un massimo di 30 punti tenuto conto di:

1) quantità e qualità del servizio offerto, valutato in base alle modalità organizzative gestionali, agli orari di apertura al pubblico nonché alla qualità e alle competenze di tutto il personale di cui il punto di ascolto si avvale in relazione alle mansioni affidate: fino a 15 punti;

2) numero dei Punti di ascolto, loro dislocazione territoriale in relazione al potenziale bacino d'utenza e idoneità a soddisfare le esigenze di un'omogenea copertura del territorio regionale: fino a 10 punti;

3) convenzioni con le aziende per i servizi sanitari di cui all'art. 13, comma 3: fino a 5 punti;

e) ai progetti che prevedono la prosecuzione di attività ed il miglioramento dei servizi offerti alle lavoratrici ed ai lavoratori nei Punti di ascolto già accreditati sono attribuiti, oltre ai punteggi di cui alle lettere a), b), c) e d), fino a 15 punti tenuto conto della quantità e qualità delle attività svolte, come evidenziate nelle relazioni semestrali, nonché dei miglioramenti che si intendono apportare alle proprie modalità organizzative come indicati all'art. 4, comma 2, lettera k)».

2. Il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006 è sostituito dal seguente:

«3. Il punteggio massimo attribuibile è 100 punti. In caso di parità del punteggio finale di più progetti, si prende in considerazione, nell'ordine, il punteggio ottenuto nei criteri a), b) e c)».

3. Al comma 4 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006 le parole «lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera d)».

Art. 6.

Modifica dell'art. 8

del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006

1. Il comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006 è sostituito dal seguente:

«2. Ciascun soggetto beneficiario del finanziamento deve comunicare per iscritto all'ufficio competente l'avvenuta attivazione del progetto e degli eventuali punti di ascolto nel rispetto dei termini di cui all'art. 4, commi 3 e 6-bis. Nel caso di mancata attivazione del progetto e degli eventuali Punti di ascolto entro tali termini, il contributo è revocato.»

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 9

del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006

1. L'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (Modalità di erogazione del finanziamento). — 1. Il finanziamento è erogato ad avvenuta conclusione del progetto e dietro richiesta del soggetto beneficiario inviata all'ufficio competente entro novanta giorni dalla data di conclusione del progetto e corredata da:

a) un dettagliato rapporto finale sull'attività svolta, redatto dal soggetto responsabile dell'attuazione del progetto;

b) la rendicontazione delle spese ammesse ed effettivamente sostenute, effettuata ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

c) copia delle eventuali convenzioni attivate, qualora previste nel progetto e non ancora trasmesse all'ufficio competente;

d) copia di ogni materiale informativo e divulgativo realizzato nell'ambito del progetto, con autorizzazione all'utilizzo dello stesso da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Su richiesta del beneficiario, il finanziamento può essere erogato in via anticipata, in misura non superiore al 60 per cento del contributo concesso, successivamente all'attivazione del progetto e previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi. La fidejussione deve avere validità estesa ad almeno sei mesi successivi alla conclusione del progetto e deve essere presentata ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie).».

Art. 8.

Modifiche all'art. 12

del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006

1. Al comma 2 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006 le parole «può essere» sono sostituite dalla parola: «è».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006 è inserito il seguente:

«3-bis. L'avvenuto accreditamento è reso noto con avviso pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.».

Art. 9.

Modifiche all'art. 13

del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006, dopo le parole «nel rispetto delle disposizioni di legge» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto della riservatezza».

2. La lettera c) del comma 4 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006 è sostituita dalla seguente:

«c) propone alla Commissione integrata, l'organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento di operatrici e operatori qualificati per affrontare problematiche di disagio-psico-fisico sul luogo di lavoro, manifestando le necessità formative rilevate nello svolgimento delle proprie attività»;

3. Al comma 5 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «ed attuati dalla Regione» è soppressa la parola «anche»;

b) dopo la parola «riconosciuti» sono inserite le seguenti: «o tramite gli uffici del Consigliere regionale di parità».

4. Dopo il comma 6 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006 è inserito il seguente:

«6-bis. È consentito utilizzare il logo della Regione o la denominazione di Punto di ascolto accreditato esclusivamente a seguito del decreto di accreditamento di cui all'art. 12, comma 3.».

Art. 10.

Disposizioni transitorie

1. In fase di prima applicazione ed esclusivamente per i Punti di ascolto attivati ed accreditati nell'anno 2007, la relazione relativa al primo semestre 2007 di cui all'art. 13, comma 4, lettera a) è inviata all'ufficio competente entro il 15 settembre 2007, anziché entro il 10 luglio.

2. Le domande di finanziamento di progetti e di accreditamento di Punti di ascolto eventualmente presentate entro il 1° giugno 2007, termine previsto dall'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006 anteriormente alla modifica disposta dall'art. 4, comma 1, del presente Regolamento, conservano la loro validità e sono valutate unitamente alle domande presentate entro il nuovo termine del 30 settembre, secondo i criteri previsti dall'art. 7, comma 2, del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006, come sostituito dall'art. 5 del presente Regolamento. E riconosciuta tuttavia facoltà ai proponenti di integrare o di rinnovare le domande presentate entro il termine del 30 settembre 2007.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

07R0481

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 giugno 2007, n. 0198/Pres.

Regolamento per la concessione di finanziamenti ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (interventi in materia di professioni), come sostituito dall'art. 6, comma 9, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005) per l'aggiornamento professionale da parte dei professionisti. Approvazione e modifiche.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 17 del 29 giugno 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004 e successive modificazioni ed integrazioni concernente «Interventi in materia di professioni»;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, della medesima legge regionale, come sostituito dall'art. 6, comma 9, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, il quale prevede che l'amministrazione regionale promuova e finanzia progetti di aggiornamento professionale per i professionisti;

Visto il «Regolamento per la concessione di finanziamenti ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (interventi in materia di professioni), come sostituito dall'art. 6, comma 9, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005) per l'aggiornamento professionale da parte dei professionisti», emanato con decreto del Presidente della Regione dell'8 giugno 2005 n. 0168/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di apportare modifiche al predetto Regolamento recependo le richieste più ricorrenti formulate dai professionisti, dopo una valutazione sulla pertinenza ed opportunità delle medesime;

Richiamato, altresì, il Regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 che detta nuove disposizioni in materia di aiuti di importanza minore («*de minimis*») nei quali rientrano pure gli incentivi previsti dalla legge regionale n. 13/2004;

Visto il testo recante le modifiche al Regolamento in parola come predisposto dalla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;

Atteso che, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 13/2004, in merito al contenuto dei Regolamenti di esecuzione della legge medesima deve essere sentita la competente Commissione consiliare;

Constato che, per quanto concerne le predette modifiche, la Commissione consiliare ha espresso parere favorevole, giusta verbale di data 15 giugno 2007;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1496 di data 22 giugno 2007;

Decreta:

1. Sono approvate le modifiche al «Regolamento per la concessione di finanziamenti ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 (interventi in materia di professioni), come sostituito dall'art. 6, comma 9, della legge regionale 2 febbraio 2005 n. 1 (legge finanziaria 2005) per l'aggiornamento professionale da parte dei professionisti», emanato con decreto del Presidente della Regione dell'8 giugno 2005 n. 0168/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare dette disposizioni quali modifiche a Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Modifiche al regolamento per la concessione di finanziamenti ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (interventi in materia di professioni), come sostituito dall'art. 6, comma 9, della legge 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005) per l'aggiornamento professionale da parte dei professionisti emanato con decreto del Presidente della Regione dell'8 giugno 2005, n. 0168/Pres. e modificato con decreti del Presidente della Regione 21 marzo 2006, n. 080/Pres. e 13 dicembre, 2006 n. 0385/Pres.

Art. 1.

Modifica all'art. 7

del decreto del Presidente della Regione n. 0168/Pres./2005

1. L'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0168/Pres./2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. — 1. I contributi concessi hanno natura di aiuti *de minimis* ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («*de minimis*»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006».

Art. 2.

Modifica all'art. 8

del decreto del Presidente della Regione n. 0168/Pres./2005

1. Al comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0168/Pres./2005 come modificato dal decreto del presidente della Regione n. 080/Pres./2006 la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:

«c-bis). Dichiarazione in termini sintetici, resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, relativa a qualsiasi altro aiuto «*de minimis*» ricevuto nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso».

Art. 3.

Modifica all'art. 9

del decreto del Presidente della Regione n. 0168/Pres./2005

1. All'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0168/Pres./2005 dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis). Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione del contributo l'ufficio competente richiede al soggetto che ha presentato la relativa domanda una dichiarazione, resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di contributo e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime *de minimis* ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. La dichiarazione di cui al presente comma deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia. Il superamento dei massimali fissati per la concessione di aiuti «*de minimis*» dall'art. 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 impedisce la concessione degli incentivi».

Art. 4.

Modifica all'art. 11

del decreto del Presidente della Regione n. 0168/Pres./2005

1. La lettera e) del comma 3 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 0168/Pres./2005 come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 0385/Pres./2006 è soppressa.

Art. 5.

Modifica all'art. 13

del decreto del Presidente della Regione n. 0168/Pres./2005

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 0168/Pres./2005 è soppressa.

Art. 6.

Disposizione transitoria

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo per i quali, alla medesima data, non sia ancora emanato il provvedimento di concessione.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° luglio 2007.

Visto, il Presidente: ILLY

07R0482

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 giugno 2007, n. 0199/Pres.

Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti atti a consentire l'acquisizione della certificazione di qualità delle procedure e delle prestazioni da parte dei professionisti ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004 (interventi in materia di professioni). Approvazione modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 29 giugno 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004 e successive modificazioni ed integrazioni concernente «Interventi in materia di professioni»;

Visto, in particolare, l'art. 7, della medesima legge regionale, il quale prevede che l'amministrazione regionale conceda finanziamenti per l'acquisizione della certificazione di qualità delle procedure e delle prestazioni da parte dei professionisti;

Visto il «Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti atti a consentire l'acquisizione della certificazione di qualità delle procedure e delle prestazioni da parte dei professionisti ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004 (interventi in materia di professioni)», emanato con proprio decreto dell'8 giugno 2005, n. 0170/Pres.;

Ritenuto di apportare modifiche al predetto regolamento recependo le richieste più ricorrenti formulate dai professionisti, dopo una valutazione sulla pertinenza ed opportunità delle medesime;

Richiamato, altresì, il Regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 che detta nuove disposizioni in materia di aiuti di importanza minore («*de minimis*») nei quali rientrano pure gli incentivi previsti dalla legge regionale n. 13/2004;

Visto il testo recante le modifiche al Regolamento in parola come predisposto dalla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;

Atteso che, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 13/2004, in merito al contenuto dei Regolamenti di esecuzione della legge medesima deve essere sentita la competente Commissione consiliare;

Constatato che, per quanto concerne le predette modifiche, la Commissione consiliare ha espresso parere favorevole, giusta verbale di data 15 giugno 2007;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1497 di data 22 giugno 2007;

Decreta:

1. Sono approvate le modifiche al «Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti atti a consentire l'acquisizione della certificazione di qualità delle procedure e delle prestazioni da parte dei professionisti ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004 (interventi in materia di professioni)», emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0170/Pres./2005, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare dette disposizioni quali modifiche a Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Modifiche al regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti atti a consentire l'acquisizione della certificazione di qualità delle procedure e delle prestazioni da parte dei professionisti ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004 (interventi in materia di professioni) emanato con decreto del Presidente della Regione dell'8 giugno 2005 n. 0170/Pres.

Art. 1.

*Modifica all'art. 4
del decreto del Presidente della Regione n. 0170/Pres./2005*

1. Alla lettera c) del comma 3 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0170/Pres./2005 dopo le parole «di hardware» sono aggiunte le seguenti: «a meno che tale acquisto, debitamente motivato, non sia ritenuto strettamente connesso ed imprescindibile ai fini della realizzazione del sistema di qualità».

Art. 2.

*Modifica all'art. 7
del decreto del Presidente della Regione n. 0170/Pres./2005*

1. L'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0170/Pres./2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. — 1. I contributi concessi hanno natura di aiuti *de minimis* ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («*de minimis*»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n 379/5 del 28 dicembre 2006».

Art. 3.

*Modifica all'art. 8
del decreto del Presidente della Regione n. 0170/Pres./2005*

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0170/Pres./2005 è aggiunta la seguente:

«b-bis). Dichiarazione in termini sintetici, resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, relativa a qualsiasi altro aiuto «*de minimis*» ricevuto nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso».

Art. 4.

*Modifica all'art. 9
del decreto del Presidente della Regione n. 0170/Pres./2005*

1. Il comma 6 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0170/Pres./2005 è sostituito dal seguente:

«6. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione del contributo l'ufficio competente richiede al soggetto che ha presentato la relativa domanda una dichiarazione, resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di contributo e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime *de minimis* ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. La dichiarazione di cui al presente comma deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia. Il superamento dei massimali fissati per la concessione di aiuti «*de minimis*» dall'art. 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 impedisce la concessione degli incentivi».

Art. 5.

*Modifica all'art. 10
del decreto del Presidente della Regione n. 0170/Pres./2005*

1. Al comma 2 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 0170/Pres./2005 le parole «10.000,00 euro» sono sostituite con le seguenti: «15.000,00 euro».

Art. 6.

*Modifica all'art. 11
del decreto del Presidente della Regione n. 0170/Pres./2005*

1. Al comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 0170/Pres./2005 le parole «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi».

2. La lettera c) del comma 3 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 0170/Pres./2005 è soppressa.

Art. 7.

*Modifica all'art. 14
del decreto del Presidente della Regione n. 0170/Pres./2005*

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 0170/Pres./2005 è soppressa.

Art. 8.

Disposizione transitoria

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo per i quali, alla stessa data, non sia ancora emanato il provvedimento di concessione.

Visto, il Presidente: ILLY

07R0483

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 31 luglio 2007, n. 9.

Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di agriturismo e turismo rurale), relative all'agriturismo.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 22 del 10 agosto 2007)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 9 e 23 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di agriturismo e turismo rurale), di seguito denominata legge, detta disposizioni attuative ed integrative della legge stessa relative all'agriturismo).

2. Tra le attività di agriturismo ricreative, culturali, didattiche e di pratica sportiva, di cui all'art. 2, comma 3, lettera d), della legge, rientrano anche le attività volte all'integrazione di soggetti diversamente abili.

3. Con successivo regolamento si provvederà a dettare disposizioni attuative ed integrative della legge relative al turismo rurale.

Art. 2.

Iscrizione all'elenco provinciale

1. Per essere iscritto all'elenco provinciale di cui all'art. 17 della legge il soggetto richiedente presenta alla provincia territorialmente competente la seguente documentazione attestante, in particolare:

a) la propria posizione rispetto a quanto previsto dall'art. 17, comma 4, della legge;

b) l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sezione agricoltura;

c) la proprietà dell'azienda agricola o comunque la titolarità di altro diritto reale o personale di godimento su di essa, con esclusione del contratto di comodato.

2. Il soggetto richiedente presenta, altresì, una relazione sottoscritta da un tecnico competente in materia ed iscritto all'albo professionale che ne prevede le specifiche competenze, dalla quale risultino:

a) le attività di agriturismo da svolgere, scelte tra quelle definite dall'art. 2 della legge, specificando per ognuna la tipologia, la capacità ricettiva, il periodo di apertura e le ore di lavoro necessarie calcolate in base alle tabelle previste dall'art. 14, comma 2, della legge stessa;

b) le strutture e gli spazi adibiti allo svolgimento delle diverse attività agrituristiche;

c) la superficie aziendale complessiva, con identificazione catastale e planimetrica;

d) la destinazione colturale dell'azienda, specificando per ogni coltura la relativa superficie;

e) il carico di bestiame;

f) il parco macchine aziendale;

g) la descrizione dei fabbricati, con relativa identificazione catastale e destinazione d'uso;

h) per ogni coltura ed attività agricola, il numero di ore lavoro annuo;

i) il numero dei soggetti occupati in azienda, specificando se familiari o dipendenti, se a tempo indeterminato, determinato o parziale, nonché le ore di lavoro impiegate da ciascuno, nei limiti di quanto previsto dall'art. 14 della legge, distinte tra attività agricole ed attività agrituristiche.

Art. 3.

Dichiarazione di inizio attività

1. Nella dichiarazione di inizio attività, oltre a quanto previsto dall'art. 18 della legge, sono indicate:

a) la dotazione dei requisiti e dei servizi minimi indicati nell'allegato A al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante;

b) la conformità degli immobili e delle strutture a quanto previsto dalla legge nonché dagli articoli dal 7 al 17 del presente regolamento;

c) la presenza di acqua potabile nonché di un sistema di smaltimento dei reflui proporzionato alla capacità ricettiva.

2. Decorso il termine di cui all'art. 18, comma 2, della legge, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo, il comune comunica alla provincia competente l'effettivo esercizio dell'attività agrituristiche.

Art. 4.

Comunicazioni per il monitoraggio

1. Le province ed i comuni, ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge, trasmettono, con cadenza annuale, alla direzione regionale competente in materia di agriturismo i dati e le informazioni di cui dispongono, anche per via telematica.

2. Le province, per ogni soggetto iscritto nell'elenco di cui all'art. 17 della legge, in particolare, comunicano:

a) la denominazione ed i dati catastali dell'azienda agrituristiche;

b) l'indirizzo produttivo dell'azienda;

c) l'eventuale concessione dei contributi, specificandone finalità ed entità;

d) l'elenco dei beni sottoposti a vincolo di destinazione d'uso nonché la durata del vincolo stesso;

e) il tipo di attività agrituristiche svolta ed i periodi di svolgimento della stessa;

f) relativamente all'attività di ospitalità:

1) se viene effettuata in camera, in appartamento o in spazi aperti;

2) la capacità ricettiva prevista rispetto a quella massima consentita;

3) l'eventuale offerta agli ospiti del servizio di ristorazione.

3. I comuni, in particolare, comunicano:

a) il nominativo di chi esercita l'attività agrituristiche;

b) la denominazione e i dati catastali dell'azienda agrituristiche;

c) la tipologia delle attività agrituristiche svolte, la capacità ricettiva ed i periodi di svolgimento per ciascuna attività.

4. Le province ed i comuni comunicano tempestivamente alla direzione regionale competente in materia di agriturismo, eventuali variazioni inerenti ai dati ed alle informazioni precedentemente trasmessi nonché gli eventuali provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge.

Art. 5.

Coefficiente correttivo

1. Le province, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, determinano, nei limiti previsti dall'art. 14, comma 3, della legge, un coefficiente correttivo del tempo di lavoro agricolo relativamente alle zone montane o svantaggiate, alle aree naturali protette e per le aziende riconosciute biologiche.

Art. 6.

Criteri per la quantificazione della consistenza delle diverse attività agrituristiche

1. Il tempo lavoro-medio convenzionale di cui all'art. 14, comma 2, della legge, di seguito denominato tempo lavoro, è quantificato in ore lavoro/anno necessarie per lo svolgimento delle diverse attività agricole e in ore lavoro/anno necessarie per lo svolgimento delle diverse attività agrituristiche. Tale quantificazione è dichiarata dal soggetto che richiede l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 17 della legge, che la effettua sulla base dei parametri riportati nelle tabelle previste dall'art. 14, comma 2, della legge stessa, tenendo conto:

a) per l'attività agricola, della superficie, dell'ordinamento colturale e produttivo dell'azienda, nonché del coefficiente correttivo di cui all'art. 14, comma 3, della legge;

b) per l'attività agriturbistica, delle diverse tipologie di ricezione ed ospitalità e dei relativi periodi di svolgimento.

2. L'attività agricola è considerata principale quando il tempo lavoro necessario per le singole colture, per ciascun allevamento di animali, per la silvicoltura e per le attività connesse prevale sul tempo lavoro medio convenzionale necessario per lo svolgimento dell'attività agriturbistica.

3. Al fine di determinare il tempo lavoro per l'attività agricola, l'imprenditore applica i valori medi di impiego di manodopera contenuti nelle tabelle previste dall'art. 14, comma 2, moltiplicandoli per gli ettari, o frazioni di ettari, per le varie attività agricole svolte in azienda, nonché per l'attività amministrativa e contabile necessaria allo svolgimento dell'attività agricola.

4. Al fine di determinare il tempo lavoro per l'attività agriturbistica, l'imprenditore applica i valori medi di lavoro per attività agrituristiche contenuti nelle tabelle previste dall'art. 14, comma 2, della legge, moltiplicandoli per il numero dei posti letto offerti, per il numero dei pasti somministrati e per tutte le altre attività definite dall'art. 2 della legge stessa, nonché per l'attività amministrativa e contabile necessaria allo svolgimento dell'attività agriturbistica.

5. Nel caso di svolgimento di attività agricole o connesse, escluse quelle di ricezione ed ospitalità, non inserite nelle tabelle previste dall'art. 14, comma 2, della legge, l'imprenditore agricolo redige il diagramma con il dettaglio delle operazioni svolte e il tempo occorrente per lo svolgimento delle stesse secondo le modalità stabilite con apposita deliberazione della Giunta regionale, su proposta del tavolo regionale dell'agriturismo di cui all'art. 11 della legge stessa. Il diagramma è soggetto a valutazione di congruità da parte della provincia competente.

Art. 7.

Requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza

1. Gli immobili e le strutture di nuova edificazione, da destinare all'esercizio delle attività di agriturismo, sono conformi ai requisiti strutturali, igienico-sanitari, urbanistici, ambientali e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia nonché dalla legge e dal presente regolamento.

2. Al fine di tener conto delle caratteristiche architettoniche e di ruralità, per le eventuali opere di ristrutturazione di immobili e strutture già esistenti, in conformità a quanto previsto dall'art. 55, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modificazioni, sono consentite le seguenti deroghe alla normativa, regionale e comunale, vigente:

a) altezza media minima di 2,50 metri;

b) rapporto aereo-illuminante pari al valore di 1/12.

Art. 8.

Requisiti dei locali adibiti a soggiorno e pernottamento

1. I locali adibiti a soggiorno e pernottamento, riguardo agli aspetti di abitabilità ed agibilità, posseggono i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dai regolamenti edilizi comunali, tenuto conto delle loro particolari caratteristiche di ruralità.

2. Per i locali di civile abitazione destinati all'ospitalità devono essere rispettate le norme igieniche previste per i locali ad uso abitativo.

3. La ricettività delle camere ad uso agriturbistico è così determinata:

a) superficie minima di 7 metri quadrati per le camere da un letto;

b) superficie minima di 11 metri quadrati per le camere a due letti, con incremento di 4 metri quadrati di superficie per ogni letto in più; la frazione superiore a metri quadrati 0,50 è in ogni caso arrotondata all'unità superiore;

c) altezza media minima di 2,50 metri.

4. Qualora le caratteristiche strutturali o architettoniche degli edifici rurali esistenti non permettano l'adeguamento in altezza al minimo previsto, può essere consentita la riduzione dell'altezza fino al limite minimo di metri 2,20, purché il volume disponibile per posto letto non sia inferiore a 18 metri cubi per le camere ad un letto e per i locali servizi e a 23 metri cubi per le camere a due letti.

5. La ricettività in unità abitative attrezzate per il pernottamento ed il soggiorno è così determinata:

a) per le unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina la superficie minima è fissata in metri quadrati 26 e possono esservi alloggiate fino a 4 persone;

b) per le unità abitative nelle quali possono essere alloggiate 5 o più persone la superficie minima di cui alla lettera a) è aumentata di 8 metri quadrati per ogni persona oltre alla quarta;

c) per ogni letto aggiunto riservato ad ospiti di età inferiore ai 12 anni è richiesta una superficie di 6 metri quadrati.

Art. 9.

Requisiti per il locale cucina

1. Per locale cucina si intende il locale polifunzionale di produzione, di preparazione e di confezionamento di alimenti e di bevande destinati alla somministrazione per ospiti e/o avventori nonché alla vendita. Detto locale, di dimensioni proporzionate al tipo di attività svolte nonché provvisto di illuminazione ed aerazione, naturale o artificiale, adeguata, è dotato di:

a) pareti (almeno fino all'altezza di metri 2) e pavimenti lavabili e disinfettabili;

b) dispositivi idonei ad evitare la presenza di roditori, di altri animali e di insetti;

c) attrezzature ed utensili riconosciuti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e che consentano una completa e rapida pulizia, preferibilmente evitando l'uso di piani di lavoro in legno e di utensili con manico in legno;

d) contenitore dei rifiuti con comando a pedale;

e) zona di cottura con cappa sovrastante il punto di cottura dimensionata in modo adeguato a convogliare fumi e vapori all'esterno;

f) fornitura di acqua potabile, calda e fredda, erogata con comando non azionabile a mano né a gomito;

g) idoneo erogatore di sapone liquido o in polvere ed asciugamani monouso;

h) sistema di scarico delle acque reflue dai lavelli, dotato di pozzi a sifone;

i) celle e/o armadi frigoriferi in numero e capacità proporzionati all'entità della lavorazione, dotati di termometro di massima e di minima;

l) lavastoviglie, anche di tipo non industriale qualora siano autorizzati non più di quindici posti tavola;

m) armadio chiuso per il deposito dei materiali per la pulizia e la disinfezione, o apposito locale separato da quello dove gli alimenti e le bevande vengono immagazzinati, lavorati, trasformati, serviti e consumati.

2. Il locale cucina non può essere utilizzato come ambiente per la somministrazione dei pasti, né per l'esposizione e la vendita di prodotti.

Art. 10.

Requisiti per la sala di ristorazione

1. La sala di ristorazione, di dimensioni proporzionate al tipo di attività svolta, nonché con aerazione sufficiente, è dotata di dispositivi idonei ad evitare la presenza di roditori, di altri animali e di insetti.

2. La sala di ristorazione, oltre che alla somministrazione di pasti agli ospiti e/o agli avventori, può essere destinata anche all'esposizione e alla vendita di prodotti in apposito reparto e/o armadio espositore, previa adozione di tutti gli accorgimenti igienico-sanitari necessari.

Art. 11.

Requisiti per i locali adibiti a servizi igienici

1. I locali adibiti a servizi igienici non comunicano direttamente con i locali adibiti a produzione, preparazione, confezionamento, somministrazione e vendita di alimenti e bevande e sono dotati di:

a) pareti (almeno fino all'altezza di metri 2) e pavimenti disinfettabili;

b) fornitura di acqua potabile, calda e fredda, erogata con comando non azionabile a mano né a gomito;

c) lavelli provvisti di distributori automatici di sapone e di asciugamani non riutilizzabili dopo l'uso.

2. In relazione alla tipologia di attività svolta sono previsti almeno:

a) servizi igienici funzionali alla sala di ristorazione;

b) servizi igienici funzionali al locale cucina.

3. I servizi di cui al comma 2, lettera a), possono identificarsi con quelli degli alloggi solo nel caso in cui si somministrino pasti unicamente agli ospiti alloggiati e gli alloggi siano ragionevolmente vicini alla sala da pranzo. In caso di ristorazione rivolta anche ad ospiti non alloggiati, è necessaria la predisposizione di specifici servizi igienici, in numero adeguato alla capacità ricettiva, e comunque, almeno uno ogni 30 posti tavola o frazione di 30. Qualora tali servizi igienici immettano direttamente nella sala di ristorazione, sono separati da questa mediante un antibagno. Sono fatte salve le norme relative ai servizi igienici destinati anche ai portatori di handicap, laddove le strutture aziendali lo consentano.

4. I servizi di cui al comma 2, lettera b), qualora i locali cucina siano all'interno o nelle vicinanze dell'abitazione dell'imprenditore agricolo, possono anche identificarsi con quelli in dotazione alla abitazione stessa, fermo restando che, comunque, devono essere diversi dai servizi igienici destinati all'alloggio degli ospiti nonché da quelli previsti per gli avventori non alloggiati. I locali adibiti a servizi igienici non comunicano direttamente con il locale cucina ma sono separati da questo mediante un antibagno. L'antibagno non è necessario qualora i servizi igienici non immettano direttamente nel locale cucina.

Art. 12.

Requisiti per gli spogliatoi

1. Qualora per l'attività di produzione, preparazione, somministrazione e vendita di alimenti e bevande si faccia ricorso a personale dipendente o, comunque, diverso dai gestori dell'azienda agrituristica, è necessaria la presenza di un locale adibito a spogliatoio, dotato di armadietti a doppio scomparto; altrimenti lo spogliatoio può consistere anche in uno idoneo spazio polifunzionale, dotato di armadietti a doppio scomparto, ricavato all'interno della struttura agrituristica.

2. Qualora il locale cucina sia all'interno o in prossimità dell'abitazione dell'imprenditore agricolo, si possono utilizzare come spogliatoio anche locali dell'abitazione stessa, purché diversi da quelli destinati all'alloggio degli ospiti nonché da quelli previsti per gli avventori non alloggiati.

Art. 13.

Requisiti per l'ospitalità in spazi aperti

1. La superficie delle singole piazzole per l'ospitalità in spazi aperti non può essere inferiore a 60 metri quadrati. Le piazzole sono sistemate in modo tale da assicurare un efficiente drenaggio e limitare la formazione di polvere, anche tramite inerbimento del terreno, o l'utilizzo di materiali comunque compatibili con l'ambiente rurale.

2. L'ombreggiamento delle piazzole può essere effettuato con alberi ovvero con apposite coperture realizzate con materiali di origine naturale, quali legno o cannuce.

3. L'attività di ospitalità in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori è svolta nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di sicurezza, ed assicura, in particolare:

a) la fornitura di acqua potabile ed elettricità in prossimità delle piazzole;

b) la presenza di un impianto elettrico a colonnine con punti luce adatti a consentire la fruizione della viabilità e l'illuminazione dei servizi;

c) l'utilizzo di recipienti lavabili per il servizio quotidiano di smaltimento rifiuti;

d) la presenza di pozzetto agibile per le acque di scarico e di uno scarico idoneo per w.c. chimici, in caso di ospitalità di caravan e autocaravan;

e) la possibilità di utilizzare servizi igienici e di lavanderia;

f) la disponibilità di attrezzature destinate al lavaggio stoviglie installate in uno spazio distinto da quello destinato alla lavanderia.

Art. 14.

Requisiti per lo svolgimento delle attività ricreative culturali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo

1. Per lo svolgimento delle attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo è individuato, all'interno degli edifici aziendali, un locale di dimensioni commisurate all'entità delle attività svolte, da destinare, all'occorrenza, al riparo ed all'accoglienza degli ospiti. A tal fine può essere adibita anche la sala di ristorazione nei giorni e negli orari in cui non sia utilizzata per la somministrazione dei pasti.

Art. 15.

Conduzione delle piscine

1. L'imprenditore agricolo, o altro soggetto da lui incaricato, è responsabile della conduzione, dell'igiene, della funzionalità della piscina nonché della sicurezza dei bagnanti, per i quali non è obbligatoria la presenza del bagnino.

2. La conduzione delle piscine è esercitata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie in materia di qualità delle acque e di sicurezza, tenuto conto di quanto stabilito dall'accordo tra Stato - regioni e province autonome del 16 gennaio 2003 (Disciplina interregionale delle piscine) ed, in particolare, di quanto ivi stabilito per le piscine ad uso collettivo.

3. L'uso della piscina è riservato esclusivamente agli ospiti dell'agriturismo.

4. Il responsabile della piscina cura l'elaborazione e l'applicazione di un manuale di autocontrollo della sicurezza, nonché l'elaborazione e il rispetto del regolamento d'uso da parte degli ospiti.

5. Il responsabile della piscina deve essere reperibile per qualsiasi necessità di intervento sollecitata dagli ospiti, vigila scrupolosamente sull'efficienza degli impianti tecnologici, adotta documentati programmi di manutenzione, cura lo stato di pulizia della vasca e dell'area ad essa pertinente.

6. Il manuale di autocontrollo indica sinteticamente gli interventi necessari a mantenere in sicurezza l'uso della piscina, il calendario di ciascuno di essi, il controllo periodico di corretta esecuzione nonché il nominativo e le mansioni degli eventuali collaboratori terzi ai quali siano stati eventualmente affidati i suddetti interventi.

7. Il regolamento d'uso della piscina è affisso all'ingresso della piscina ed è consegnato agli ospiti. In esso sono indicati, in particolare:

- a) se la vasca non è vigilata, il divieto di ingresso per i minori di anni 16 non accompagnati;
- b) la profondità della vasca e gli eventuali punti della vasca a profondità ridotta;
- c) il divieto di fare tuffi;
- d) la raccomandazione di non bagnarsi per almeno tre ore dopo il consumo di un pasto;
- e) l'obbligo di uso della cuffia copricapo durante il bagno;
- f) l'obbligo di doccia e pediluvio prima di bagnarsi;
- g) l'obbligo di utilizzare ciabatte nell'area circostante la vasca;
- h) l'ubicazione dei più vicini servizi igienici;
- i) gli orari di accesso in piscina;
- l) il nominativo ed i recapiti telefonici del responsabile della piscina;
- m) il numero telefonico per chiamate di pronto soccorso sanitario.

8. L'accesso in piscina è consentito soltanto negli orari stabiliti.

9. L'ingresso della piscina è costituito da un apposito cancelletto e l'area piscina è delimitata da una recinzione alta almeno 120 centimetri.

10. In prossimità dell'ingresso sono situate una doccia ed una vasca bagnapiedi. Lo spazio immediatamente vicino al bordo vasca è pavimentato con materiali antiscivolo. A bordo vasca sono collocati almeno due galleggianti salvagente.

11. Per i piccoli infortuni è disponibile una cassetta di pronto soccorso. L'avvicinamento di una eventuale autoambulanza deve essere consentito fino ad almeno 50 metri dall'ingresso dell'area piscina.

12. Le acque di scarico della piscina possono essere utilizzate per l'innaffiamento del terreno previa dechlorazione naturale, in vasca per una settimana, ovvero artificiale, mediante apposito impianto di dechlorazione. Le operazioni di svuotamento della vasca e il metodo per esse adottato sono registrate nel manuale di autocontrollo.

Art. 16.

Parametri per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande nel corso di eventi con finalità promozionali

1. Nel corso degli eventi con finalità promozionali di cui all'art. 24, comma 3, della legge, al fine di far conoscere e valorizzare i prodotti agro-alimentari tipici del territorio, possono essere somministrati pasti nonché altri alimenti non riferibili a pasti completi, quali spuntini e degustazioni.

2. Per la preparazione dei pasti, degli spuntini e delle degustazioni possono essere utilizzate la cucina dell'imprenditore agricolo e/o zone di preparazione e cottura poste all'aperto, nello spazio destinato agli eventi, purché sia adibito allo scopo un piano di lavoro lavabile e disinfettabile; qualora il piano di lavoro sia delimitato da pareti, le stesse devono essere lavabili e disinfettabili. Per la preparazione all'aperto occorre adottare le necessarie cautele per proteggere gli alimenti da polvere e insetti.

3. Qualora per gli spuntini e per le degustazioni non venga utilizzato materiale di carta o plastica biodegradabile, sono disponibili attrezzature idonee al lavaggio delle stoviglie.

4. L'attività di somministrazione di pasti, spuntini e degustazioni è accompagnata da attività informativa sui prodotti tipici offerti e sui relativi metodi di produzione.

5. La prevalenza dei prodotti aziendali o comunque dei prodotti reperiti presso aziende agricole locali, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), della legge, è assicurata quando gli stessi rappresentino almeno il 70 per cento del prezzo di acquisto dei pasti, degli alimenti e delle bevande somministrati nel corso degli eventi.

Art. 17.

Attività di macellazione e di preparazione di alimenti

1. La macellazione degli animali della specie bovina, bufalina, equina, suina, ovicaprina, nonché della grossa selvaggina e degli struzzi è consentita in impianti di macellazione autorizzati ai sensi della normativa vigente.

2. La macellazione di polli, tacchini, faraone, oche, anatre, conigli, selvaggina d'allevamento è consentita, fino ad un massimo di cinquemila capi all'anno a condizione che la struttura agrituristica sia appositamente autorizzata, provveda ad organizzare un piano di smaltimento dei rifiuti speciali e sia dotata di un locale per la lavorazione.

3. La preparazione di alimenti è effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti, all'interno di un laboratorio specifico o locale polifunzionale per la preparazione di alimenti o nella cucina. Detto locale è di dimensioni proporzionate al tipo di attività svolta, con illuminazione ed areazione, naturale o artificiale, adeguate.

4. Tra il personale addetto all'attività di macellazione e quello preposto alla produzione, preparazione, confezionamento, somministrazione e vendita di alimenti e bevande va mantenuta una rigorosa separazione funzionale, intesa come abbigliamento e come tempi di lavorazione. Nel corso delle operazioni di macellazione, il personale addetto non può svolgere alcun tipo di diversa attività ed indossa abbigliamento e calzature idonei che, terminata la macellazione, vengono immediatamente ed accuratamente lavati.

Art. 18.

Calcolo delle percentuali di prodotti propri

1. La percentuale non inferiore al 35 per cento di prodotti propri di cui all'art. 14, comma 7, lettera a), della legge, è calcolata in base al costo degli alimenti al prezzo di acquisto. Il conteggio è effettuato tenendo conto degli importi totali risultanti dalle fatture di acquisto e dei passaggi interni registrati nell'arco dell'anno.

2. Per passaggio interno si intende il documento, la fattura o il documento di trasporto che giustifica il transito di un prodotto proprio dall'attività agricola all'attività agrituristica.

Art. 19.

Classificazione delle aziende agrituristiche

1. Al fine di valorizzare l'offerta, le aziende agrituristiche sono classificate in:

- a) agriturismo tradizionale;
- b) agriturismo con caratterizzazione enogastronomica;
- c) agriturismo con caratterizzazione naturalistica;
- d) agriturismo con caratterizzazione culturale;
- e) agriturismo con caratterizzazione biologica;
- f) agriturismo con caratterizzazione ecologica.

2. La confortevolezza dell'ospitalità e la varietà dei servizi offerti sono individuate sulla base di una specifica simbologia, finalizzata ad un immediato riconoscimento da parte degli utenti delle diverse tipologie.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati la denominazione ed il simbolo per ciascuna tipologia.

Art. 20.

Agriturismo tradizionale

1. È classificata come agriturismo tradizionale l'azienda agrituristica che, pur non presentando un indirizzo aziendale specializzato:

- a) svolge almeno una delle attività definite dall'art. 2 della legge;
- b) è conforme ai requisiti previsti dagli articoli 14, 15 e 16 della legge nonché dagli articoli dal 7 al 17 del presente regolamento;
- c) garantisce, nell'ambito delle attività offerte, la dotazione e i servizi minimi indicati nell'allegato A al presente regolamento.

Art. 21.

Agriturismo con caratterizzazione enogastronomica

1. È classificata come agriturismo con caratterizzazione enogastronomica l'azienda agrituristica che, oltre a garantire quanto previsto per gli agriturismi tradizionali, per la somministrazione di pasti e bevande utilizza prodotti enogastronomici di particolare pregio e qualità.

2. Il riconoscimento della caratterizzazione enogastronomica dell'azienda è condizionato allo svolgimento delle attività ed alla fornitura dei servizi di seguito riportati:

a) la somministrazione di pasti e bevande, ivi comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, costituita in misura superiore al 60 per cento da prodotti propri; la percentuale è calcolata sul valore del pasto al prezzo di somministrazione;

b) la disponibilità, sia per la somministrazione che per la vendita, di almeno due dei prodotti agroalimentari così qualificati:

1) certificati DOP o IGP, di cui al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

2) certificati da agricoltura biologica, di cui al regolamento (CE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico dei prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo nei prodotti agricoli e nelle derrate alimentari;

3) tradizionali, così come definiti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e dal decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 173/1998) ed inseriti nel relativo elenco nazionale;

c) la disponibilità di vini IGT, DOC e DOCG dell'areale di riferimento opportunamente evidenziati rispetto ai vini IGT o DOC provenienti da altri territori regionali; l'offerta di vino da tavola è ammessa solo per produzioni aziendali ovvero provenienti dal territorio del comune in cui è ubicata l'azienda o di comuni contermini;

d) la presenza nei menù giornalieri di almeno un piatto della cucina locale, correlato, in particolare, alle antiche tradizioni contadine;

e) la presenza di una carta dei cibi e dei vini che illustri tipologia, stagionalità e tradizionalità dei piatti presentati e indichi la provenienza delle materie prime utilizzate.

3. L'agriturismo con caratterizzazione enogastronomica può prevedere inoltre:

a) la presenza di risorse genetiche autoctone, sia vegetali che animali, a rischio di erosione, utilizzate per la ristorazione;

b) l'organizzazione di visite guidate agli impianti durante le fasi di trasformazione e di lavorazione dei prodotti aziendali;

c) l'allestimento di piccole zone espositive a carattere etnografico sugli usi e sulle tradizioni contadine del territorio, con particolare riferimento a quelle del patrimonio enogastronomico;

d) l'organizzazione di corsi di cucina, con particolare riguardo ai piatti tipici del territorio, corsi di sommelier e altre tipologie di corsi tematici, comunque correlati all'enogastronomia;

e) la disponibilità di un locale per la vendita dei prodotti, per la degustazione e promozione dei prodotti tipici e tradizionali offerti;

f) l'offerta di materiale informativo su prodotti e piatti locali e relative tecniche di preparazione;

g) l'utilizzazione per la preparazione degli alimenti di strutture tradizionali quali cantina, forno, cucina in muratura con fuochi a carbone o a legna, locali per essiccazione o affumicatura;

h) la presenza di un orto familiare;

i) l'inserimento in un circuito enogastronomico territoriale riconosciuto dalla Regione;

l) l'adesione, in proprio o in consorzio con altri agriturismi e operatori del settore, a sagre, feste e altre manifestazioni popolari correlate alla cultura del territorio con particolare riguardo alle tradizioni enogastronomiche.

Art. 22.

Agriturismo con caratterizzazione naturalistica

1. È classificata come agriturismo con caratterizzazione naturalistica l'azienda agrituristica che, oltre a garantire quanto previsto per gli agriturismi tradizionali, è ubicata in aree di particolare pregio ambientale ed è orientata ad un'offerta attenta alla salvaguardia e alla conoscenza del patrimonio naturale.

2. Il riconoscimento della caratterizzazione naturalistica dell'azienda è condizionato al possesso dei seguenti requisiti:

a) l'ubicazione dell'azienda in territori ricadenti nel sistema delle aree protette e/o nei siti della rete natura 2000;

b) la presenza di fabbricati nonché di arredi, interni ed esterni, realizzati con materiali naturali e tradizionali, nel rispetto delle caratteristiche del territorio che ospita l'azienda;

c) la presenza in azienda di un percorso naturalistico adeguatamente segnalato.

3. L'agriturismo con caratterizzazione naturalistica può prevedere inoltre:

a) l'organizzazione di attività di pratica sportiva all'aperto finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza dell'ambiente e del patrimonio naturale, quali trekking, ippoturismo, pesca, passeggiate in bicicletta;

b) l'utilizzo di prodotti provenienti da coltivazioni o allevamenti biologici;

c) l'organizzazione di corsi, anche mediante convenzioni con gli enti gestori delle aree di riferimento, che promuovano la conoscenza di aspetti comunque legati all'ambiente ed al patrimonio naturale, quali la salvaguardia delle risorse naturali, della fauna e della flora presenti nell'area protetta.

4. Nel caso in cui le aziende ricadano parzialmente nelle aree di cui al comma 3, lettera a), il vincolo di ubicazione fa riferimento almeno al 60 per cento della superficie aziendale ovvero al centro aziendale.

Art. 23.

Agriturismo con caratterizzazione culturale

1. È classificata come agriturismo con caratterizzazione culturale l'azienda agrituristica che, oltre a garantire quanto previsto per gli agriturismi tradizionali, organizza iniziative finalizzate alla valorizzazione ed alla conoscenza del territorio e del patrimonio rurale nonché alla migliore fruizione degli stessi.

2. Il riconoscimento della caratterizzazione culturale è condizionato al possesso dei seguenti requisiti:

a) la disponibilità di apposito locale adeguatamente attrezzato per l'attività formativa, comprensivo di idonei servizi igienici;

b) la presenza di aree idonee al transito e al parcheggio di pullman turistici;

c) l'assicurazione di responsabilità civile nei confronti di terzi;

d) l'abbattimento delle barriere architettoniche negli ambienti adibiti all'attività formativa;

e) la disponibilità di visite didattiche guidate per l'attività produttive aziendali.

3. L'agriturismo con caratterizzazione culturale può prevedere inoltre:

a) l'allestimento, all'interno dell'azienda, di zone espositive a carattere etnografico sugli usi e tradizioni agricole del territorio;

b) la presenza di un orto didattico;

c) l'organizzazione di corsi finalizzati alla conoscenza del territorio e del patrimonio rurale;

d) la disponibilità, in funzione delle stagioni e delle produzioni, della partecipazione attiva degli ospiti alla trasformazione dei prodotti aziendali con possibilità di approvvigionamento delle scorte annuali.

Art. 24.

Agriturismo con caratterizzazione biologica

1. È classificata come agriturismo con caratterizzazione biologica l'azienda agrituristica che, oltre a garantire quanto previsto per gli agriturismi tradizionali, produce ed utilizza prodotti biologici.

2. Il riconoscimento della caratterizzazione biologica dell'azienda è condizionato allo svolgimento delle attività ed alla fornitura dei servizi di seguito elencati:

a) l'assoggettamento dell'azienda agricola al sistema di controllo e certificazione di un organismo riconosciuto e autorizzato ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/1991;

b) nel caso di attività di somministrazione di pasti e bevande, l'utilizzazione di almeno l'85 per cento di prodotti certificati da agricoltura biologica, di cui al regolamento (CEE) n. 2092/1991;

e) nel caso attività di vendita in azienda, la disponibilità esclusiva di prodotti regionali certificati da agricoltura biologica, di cui al regolamento (CEE) n. 2092/1991.

3. L'agriturismo con caratterizzazione biologica può prevedere inoltre:

a) la presenza di risorse genetiche autoctone, sia vegetali che animali, a rischio di erosione utilizzate per la produzione, la ristorazione e la vendita;

b) l'organizzazione di visite guidate in campo e/o agli impianti durante le fasi di trasformazione e di lavorazione dei prodotti aziendali;

c) l'allestimento di piccole zone espositive a carattere etnografico sugli usi e tradizioni contadine del territorio, con particolare riferimento alle tecniche di produzione biologica;

d) la disponibilità di un locale per la vendita dei prodotti, per la degustazione e promozione dei prodotti biologici tipici e tradizionali offerti;

e) l'offerta di materiale informativo su prodotti biologici locali e relative tecniche produttive;

f) l'utilizzazione per la trasformazione dei prodotti e la preparazione degli alimenti di strutture tradizionali quali ad esempio frantoi, mulini, cantine, locali per essiccazione o affumicatura, fomi, cucine;

g) la presenza di un orto familiare biologico;

h) la disponibilità, in funzione delle stagioni e delle produzioni, della partecipazione attiva degli ospiti alla trasformazione dei prodotti aziendali con possibilità di approvvigionamento delle scorte annuali.

Art. 25.

Agriturismo con caratterizzazione ecologica

1. È classificata come agriturismo con caratterizzazione ecologica l'azienda agrituristica che, oltre a garantire quanto previsto per gli agriturismi tradizionali, nelle proprie attività utilizza materiali ed energie a basso impatto ambientale.

2. Il riconoscimento della caratterizzazione ecologica dell'azienda è condizionato al possesso dei requisiti di seguito riportati:

a) riconoscimento di azienda agricola ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica;

b) utilizzazione di fonti energetiche alternative e comunque non inquinanti e rispettose dell'ambiente;

c) l'impiego di materiali naturali e privi di sostanze dannose di origine petrolchimica e/o di riconosciuta tossicità per pitture, finiture, arredi e tessuti;

d) l'adozione di un sistema per la raccolta differenziata dei rifiuti al fine di limitare la produzione degli stessi.

3. L'agriturismo con caratterizzazione ecologica può prevedere inoltre:

a) l'utilizzo di materiali biodegradabili per la somministrazione di pasti e bevande;

b) l'uso di detersivi provvisti del marchio comunitario di qualità ecologica o di altri marchi ecologici riconosciuti;

c) l'impiego, anche parziale, di impianti finalizzati al risparmio idrico ed energetico;

d) l'utilizzo di prodotti provenienti da coltivazioni o allevamenti biologici;

e) l'organizzazione di corsi che promuovano la conoscenza di aspetti comunque legati alla salvaguardia dell'ambiente, quali le energie rinnovabili, il risparmio energetico.

Art. 26.

Procedura per l'attribuzione della classificazione

1. L'imprenditore agricolo, per l'attribuzione alla propria azienda agrituristica di una delle caratterizzazioni previste dall'art. 19, comma 1, presenta specifica domanda all'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARSIAL).

2. L'ARSIAL, previa verifica della corrispondenza tra le attività svolte ed i servizi offerti dall'azienda agrituristica ed i requisiti previsti dal presente regolamento per il tipo di caratterizzazione richiesta, attribuisce la caratterizzazione ovvero rigetta la domanda, dandone comunicazione alla azienda interessata, alla provincia ed alla direzione regionale competente in materia di agriturismo.

3. L'ARSIAL, su specifica richiesta dell'imprenditore agricolo, provvede, altresì, ad aggiornare la caratterizzazione precedentemente attribuita in caso di variazioni nel frattempo intervenute.

Art. 27.

Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti

1. Per le iniziative a favore dell'agriturismo indicate dall'art. 12 della legge, la Giunta regionale, con la deliberazione prevista dal comma 3 dello stesso articolo, definisce le iniziative finanziabili, gli importi dei finanziamenti da concedere ai soggetti iscritti negli elenchi provinciali di cui all'art. 17 della legge e provvede al riparto delle risorse tra le province ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge.

2. Gli interventi regionali di sostegno all'accesso al credito da parte delle imprese agrituristiche, di cui all'art. 34, comma 1, della legge, sono gestiti con le modalità previste dall'art. 67 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27.

3. Le province, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b), della legge, previa verifica dell'ammissibilità della domanda, della completezza e regolarità della documentazione allegata, determinano l'ammontare della spesa ammissibile da finanziare.

4. La concessione dei finanziamenti di cui al comma 1 può essere effettuata a sportello o attraverso appositi bandi predisposti dalle province. Nel caso sia adottata la modalità del bando pubblico nella concessione dei finanziamenti si tiene conto dei seguenti criteri di priorità, nell'ordine:

a) per quanto riguarda i requisiti soggettivi, a:

1) imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti;

2) giovani agricoltori;

3) imprenditori donne;

b) per quanto riguarda la localizzazione delle aziende, che le stesse si trovino in:

1) zone svantaggiate, come individuate ai sensi dell'art. 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

2) zone di maggiore interesse agrituristico, secondo la definizione del piano regionale di cui all'art. 7 della legge.

5. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi in conformità a quanto disposto dal regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («*de minimis*»).

Art. 28.

Vincolo di destinazione d'uso

1. Gli immobili e le attrezzature oggetto dei finanziamenti di cui all'art. 12 della legge, pena la revoca degli stessi, sono soggetti all'apposizione del vincolo di destinazione d'uso per un periodo di dieci anni per gli immobili e di cinque anni per le attrezzature, a decorrere dalla data di liquidazione del finanziamento.

2. Il vincolo di destinazione d'uso risulta da apposito atto d'obbligo da trascrivere, a proprie spese, a cura dei beneficiari dei finanziamenti, che ne presentano una copia alla provincia competente.

3. L'elenco dei beni sottoposti al vincolo di destinazione d'uso è tenuto presso gli uffici provinciali, competenti in materia di agriturismo.

Art. 29.

Disposizioni transitorie

1. Nelle more dell'adozione, da parte della Giunta regionale, delle tabelle previste dall'art. 14, comma 2, della legge, la determinazione del tempolavoro è effettuata sulla base delle tabelle allegate alla deli-

berazione della Giunta regionale n. 3992 del 4 agosto 1998, tenendo presente che, nella tabella B, per quanto riguarda l'attività agrituristica, la classe di posti letto da 26 a 40 è da intendersi da 26 a 50.

2. Nelle more della individuazione delle zone di prevalente interesse agrituristico ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a), della legge, nella concessione dei finanziamenti si fa riferimento esclusivamente a quanto previsto dall'art. 27, comma 4, lettera b), numero 1, del presente regolamento.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 31 luglio 2007

MARRAZZO

(Omissis)

07R0661

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-GUG-002) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)

(di cui spese di spedizione € 73,00)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)

(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annuali decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

